1865

N° 181

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

[FI]RENZE, Lunedì 24 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2398 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 45 della Legge sulla privativa dei sali tabacchi (edizione ufficiale annessa al R. Decreto 15 giugno 1865, n° 2397);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso Regolamento per la esecuzione della suddetta Legge, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Regolamento per la esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

TITOLO I.

ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DEL SALE.

Art. 1. Discoprendosi sorgenti d'acqua salsa o miniere salifere in qualche terreno, il proprietario, il conduttore del fondo, o chi lo rappresenta ne daranno pronto avviso al Direttore delle Gabelle, indicando il luogo della sorgente o della miniera.

È vietato il cavar fossi o pozzi che raggiungano gli strati saliferi.

Le guardie e gli agenti doganali e della forza pubblica dovranno denunciare all'Ispettore o Sotto-Ispettore delle Gabelle gli abusi che venissero a loro conoscenza.

I Direttori delle Gabelle potranno far otturare le sorgenti, i fossi, i pozzi d'acqua salsa, o rendere impossibile l'uso di questi, e l'accesso delle miniere, nel modo che crederanno più conveniente ad assicurare l'interesse della pubblica Amministrazione.

La spesa sarà a carico di chi fece scavi abusivi, od ommise la denuncia prescritta.

Art. 2. È vietato di stabilire stagni o fosse sulla riva del mare senza il permesso del Direttore delle Gabelle, il quale determinerà le cautele da usarsi per impedire la fabbricazione del sale, e ne invigilerà l'adempimento.

I permessi per le opere suddette che si concedono dai Ministri dei Lavori Pubblici e della Marina saranno dati col precedente avviso del Direttore delle Gabelle.

Art. 3. I sali che i salnitrai ricavano dalla depurazione dei nitri dovranno essere consegnati all'Amministrazione delle Gabelle mercè il pagamento del prezzo corrispondente alla qualità del genere, e che sarà determinato dal Ministro delle Finanze.

Ove il detto sale fosse inservibile, verrà distrutto alla presenza d'un Impiegato delle Gabelle.

La mancanza di tale consegna sarà considerata come produzione illegale del sale.

Art. 4. È vietata la macinazione, trasformazione, adulterazione, ed ogni altra manipolazione del sale per farne oggetto di vendita.

Art. 5. I caffettieri possono dalle acque madri della congelazione dei sorbetti ricavare novellamente il sale mediante semplice evaporazione.

Nelle città lontane da ogni sorgente o deposito di acqua salsa, e quando le condizioni della località e la quantità di sale da estrarsi il rendano conveniente, potrà il Ministro delle Finanze permettere che questa evaporazione sia fatta in un comune laboratorio.

Nel decreto di permissione verranno fissate tutte le condizioni e la durata della permissione. Ogni spesa speciale e generale di sorveglianza e controllo sarà a carico del concessionario. Il sale così ottenuto non potrà essere oggetto di affinazione, od ulteriore elaborazione, e non potrà essere dato ad altri che ai singoli caffettieri i quali somministrarono le acque madri.

Sarà considerato come produttore illegale del sale chi estraesse il sale da acque madri di altri caffettieri senza la predetta permissione, od il permissionario che non adempisse alle condizioni della sua permissione.

TITOLO II.

DELLA COLTIVAZIONE DEL TABACCO

CAPO I. — *Coltivazione del tabacco par le manifatture dello Stato.*

Art. 6. La coltivazione del tabacco è autorizzata nelle sole Provincie di Benevento, del Principato Citeriore, di Terra d'Otranto, nel Mandamento di Pontecorvo, nelle Marche, nell'Umbria e nella Sardegna, dove e come sarà ogni anno determinato dal Ministro delle Finanze, e notificato con Manifesti delle Direzioni delle Gabelle.

Il Ministro potrà concedere facoltà di fare sperimenti di coltivazione anche in altri territorii.

Art. 7. I Manifesti saranno pubblicati dai Direttori delle Gabelle nelle rispettive circoscrizioni entro il mese di novembre di ciascun anno per la coltivazione dell'anno seguente, e conterranno le seguenti indicazioni:

a) I luoghi da coltivarsi, l'estensione del terreno, il numero delle piante e la qualità del tabacco.

b) I temini di tempo per compiere le necessarie preparazioni e concimazioni dei terreni destinati a tale coltura, per la presentazione delle domande, per la seminagione e per la distruzione dei semenzai e vivai, per il trapiantamentò, per la raccolta delle foglie, ed infine per la consegna delle medesime nei magazzini dell'Amministrazione.

c) La distanza da interporsi fra una pianta e l'altra, ed il numero massimo di foglie che si potranno educare sopra ogni pianta.

d) Il numero delle foglie onde dovranno comporsi i mazzi o fascicoli per essere consegnati nei magazzini di ricevimento.

e) I magazzini di ricevimento delle foglie.

f) I prezzi di acquisto dei tabacchi raccolti e destinati alle manifatture dello Stato, dedotte le tare e cali ordinari pel disseccamento delle foglie.

g) La quota delle spese di vigilanza per ogni ara di terreno coltivata a tabacco.

Art. 8. La seminagione del tabacco verrà eseguita secondo le consuetudini locali; ma i coltivatori ne otterranno prima il permesso dall'Amministrazione.

La licenza di seminagione non sarà data a coloro che siano pregiudicati per contrabbando, o che ne abbiano dato fondati indizi.

Art. 9. Le piantine, sia del semenzaio, che del vivaio non potranno trasportarsi altrove senza permesso degli Agenti dell'Amministrazione, in difetto del quale le piante saranno dichiarate in contrabbando, come provenienti da illecita seminagione.

L'esportazione delle piantine dal terreno in cui vennero educate, sarà concessa soltanto a coloro che posseggono già la licenza di coltivazione.

I semenzai dovranno cessare appena compiuta la piantagione, ed i vivai dopo l'epoca fissata dal Manifesto.

Rinvenendosi dei semenzai o vivai non autorizzati, oppure non distrutti alle epoche indicate nell'articolo precedente, i possessori incorreranno nella multa comminata dalla legge per la illecita seminagione.

Art. 10. Sono ammessi a fare la dichiarazione per la coltivazione del tabacco, tanto i proprietari, quanto gli affittuari ed i coloni dei terreni destinati alla coltura stessa, semprechè (riguardo a questi ultimi) l'affitto comprenda un periodo di tempo non minore di un anno.

Le dichiarazioni saranno presentate in carta da bollo alle Direzioni delle Gabelle, distinte per ogni differente coltivatore, e dovranno contenere:

Il nome e cognome del petente, sia esso proprietario, affittuario o colono, e quello del coltivatore che sarà specialmente addetto alla piantagione;

La denominazione, la situazione, la natura, i confini, e la estensione precisa dei terreni che si destinano alla coltura del tabacco, e il numero di piante che si vogliono coltivare;

I locali di cura e custodia delle foglie fino alla consegna nei magazzini dell'Amministrazione;

Una formale dichiarazione di adempimento delle disposizioni, istruzioni ed obblighi imposti dall'Amministrazione.

Nelle dichiarazioni, di cui al § precedente, dovranno esporsi le garanzie che vengono offerte personalmente, o quelle delle persone che rispondono per l'esatto e completo adempimento degli obblighi contratti. In questo secondo caso, dovrà prodursi una dichiarazione del fideiussore, con cui si obblighi verso l'Amministrazione per la completa osservanza del presente Regolamento.

Art. 11. Di regola non si concede licenza di coltivazione per una quantità minore di 2,000 piante, nè maggiore di 20,000.

In circostanze speciali potrà il Ministero provvedere altrimenti.

Art. 12. Le dichiarazioni che si riconosceranno regolari e complete, saranno trascritte in un registro, secondo l'ordine con cui furono presentate.

Le dichiarazioni incomplete o difettose, saranno respinte. Se la garanzia offerta non è accettabile, si prefiggerà un termine per sostituirne altra idonea.

Spirato il termine per la presentazione delle dichiarazioni, verranno chiusi i registri d'inscrizione, e si procederà alla verificazione dei terreni, ed alla ricognizione degli altri dati in esso esposti.

Art. 13. In ogni Provincia dov'è autorizzata la coltivazione del tabacco, sarà instituita una Commissione presieduta dal Prefetto della Provincia e composta del Direttore delle Gabelle o dell'Ispettore delegato, di un altro Impiegato dell'Amministrazione finanziaria incaricato di sostenere l'ufficio di Segretario relatore, e di due delegati dal Consiglio Provinciale, ai quali è commesso il mandato di rappresentare i coltivatori.

Questi delegati non dovranno essere direttamente nè indirettamente interessati nella coltivazione del tabacco.

La Commissione esamina le dichiarazioni coi risultati delle verificazioni praticate, i titoli dei dichiaranti, e sceglie tra essi gl'idonei ad ottenere la facoltà della coltivazione.

Saranno preferiti i primi in ordine di data di presentazione della dichiarazione, ed esclusi:

a) Coloro i cui terreni non siano stati preparati per l'epoca stabilita dal Manifesto, o non fossero riconosciuti atti a produrre buoni tabacchi.

b) Coloro che non avessero locali sufficienti e adatti per la cura e custodia dei prodotti.

c) Coloro che per due successive raccolte avessero dato qualità infime di tabacco.

d) Coloro che avendo per due anni consecutivi ottenuto un permesso di coltivazione, non ne avessero profittato, od avessero piantato meno di tre quarti del numero di piante accordato.

e) Coloro che non avessero adempiuto alle condizioni prescritte dal presente Regolamento e dalle conseguenti istruzioni speciali.

f) Coloro che si fossero resi colpevoli di contrabbando, o ne avessero dato fondati indizi.

Quando il complesso delle quantità richieste superasse il numero di piante concesso dall'Amministrazione, le dichiarazioni saranno ridotte in misura corrispondente.

Art. 14. Le note dei concessionari con le opportune indicazioni, saranno pubblicate in ciascun Comune per otto giorni consecutivi.

Nei successivi otto giorni saranno ammessi reclami sulle concessioni fatte.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente, riunite in una seconda tornata, discuteranno sui reclami presentati, e rettificheranno, se occorre, le note pubblicate.

Sui reclami contro le deliberazioni della Commissione, decide il Consiglio di Prefettura. Sui reclami contro le deliberazioni di quest'ultimo, decide il Ministro delle Finanze.

Le licenze di coltivazione saranno per cura delle Direzioni delle Gabelle distribuite agl'interessati nel modo che reputeranno più opportuno.

Art. 15. Le piantagioni si faranno in conformità delle norme che saranno dichiarate nei Manifesti, e secondo le speciali istruzioni che verranno comunicate ai coltivatori.

Il trapiantamento si dovrà fare di seguito e senza interruzione.

Nel numero massimo di foglie che sarà dai Manifesti determinato per ciascuna pianta, non saranno comprese le foglie della corona più bassa rasente il terreno, denominate comunemente *fogliacce, foglie di terra* e *foglie morte;* le quali saranno distrutte, siccome è ulteriormente prescritto nel presente Regolamento.

Sarà permessa in luoghi separati e ben riparati la coltivazione di piante madri per la riproduzione della semente.

Il loro numero sarà determinato dalle Direzioni in proporzione all'effettivo di ciascuna piantagione, e farà parte dell'addebito.

Art. 16. Le verificazioni ordinarie sul campo della coltivazione sono tre.

La prima che riguarda la contazione numerica delle piante, avrà luogo al momento in cui saranno distrutti i semenzai e vivai.

La seconda dopo la cimatura delle pianta, per riconoscerne l'integrità ed accertare il numero delle foglie da consegnarsi all'Amministrazione.

La terza dopo il raccolto, per assicurare lo svellimento e l'abbruciamento degli steli delle piante.

Ognuna di queste operazioni dovrà constare da regolare processo verbale, col concorso di due testimoni.

Se nella prima verificazione fosse trovato un numero di piante che superasse del decimo la quantità autorizzata, si farà svellere il di più, indicando il fatto nel verbale, affinchè sia inflitta la multa stabilita per la illecita coltivazione.

Dovrà essere tenuto esatto conto delle piante che vanno a deperire prima della seconda verificazione, per darne regolare scarico al coltivatore sopra il verbale di 1ª verificazione.

È vietata la raccolta delle foglie prima che sia determinato il loro numero.

Trovandosene nei disseccatoi od altrove, il coltivatore incorrerà nelle pene di contrabbando.

Dovrà tenersi conto dei frantumi delle foglie, che derivano dal loro stendimento ed essiccazione con obbligo ai coltivatori di consegnarli al magazzino di ricevimento.

Compiuto il raccolto delle foglie, sarà proceduto all'abbruciamento degli steli denudati, per il quale è concesso ai coltivatori l'abbuono del 10 per 100 sopra il prezzo d'acquisto.

Ove il numero degli steli, all'atto della loro distruzione, non corrisponda a quello delle piante verificate, il coltivatore perderà il diritto di percepire l'abbuono prementovato.

Art. 17. Se una coltivazione venisse in tutto od in parte danneggiata dalla grandine o da altri infortuni, il coltivatore dovrà immediatamente richiedere l'Agente dell'Amministrazione, affinchè mediante processo verbale siano determinati i danni, e fatto il discarico sul debito della foglia.

Contemporaneamente saranno distrutte tutte le foglie danneggiate.

Art. 18. Se nel corso della coltivazione si venissero a constatare mancanze di piante intiere, ovvero di foglie, si terrà conto del numero rispettivo di queste ultime, e se ne stenderà verbale da riprendersi in conto all'atto della consegna delle partite di tabacco nei magazzini di ricevimento, per la calcolazione del peso, e per l'applicazione delle penalità o dei compensi stabiliti.

Il numero delle foglie per le piante mancanti, sarà ragguagliato alla media che risulterà dall'atto di seconda verificazione.

Non si concede discarico per causa di furto, se l'Autorità giudiziaria non ne abbia condannato l'autore.

Art. 19. Allorchè le foglie si troveranno sufficientemente disseccate, il coltivatore le ridurrà, secondo le consuetudini locali, in mazzi composti del numero di foglie che sarà determinato nei Manifesti, avvertendo di formare ciascun mazzo con foglie eguali in grandezza, integrità, colore e sostanza.

Compiuta la riduzione in mazzi, l'Agente dell'Amministrazione dovrà accertarne per verbale la composizione regolare, la quantità ed il grado di essiccazione.

Di regola non potrà spedirsi al magazzino di ricevimento una partita di tabacco, prima che siano decorsi otto giorni dalla data della compiuta formazione dei mazzi.

Il trasporto del tabacco al magazzino di ricevimento sarà a carico del coltivatore.

Occorrendo per qualsiasi circostanza cambiare i locali di conservazione e disseccamento dei tabacchi, il tramutamento di questi dovrà essere autorizzato dagli Agenti dell'Amministrazione con permesso scritto.

Ove per sospetto di abusi o per altre ragioni di vigilanza, gli Agenti dell'Amministrazione credano opportuno di far ritirare e tenere in custodia qualche partita di tabacco, quando pure non siano ancora formati i mazzi, nè aperto il magazzino di ricevimento, il coltivatore non potrà rifiutarvisi; avrà però diritto di accedere nel magazzino di custodia coll'assistenza degli invigilatori, per attendere alle operazioni necessarie per il disseccamento e stragionatura del genere.

Art. 20. Prima che siano aperti i magazzini di ricevimento, saranno per opera dei Capi di servizio levati a sorte dai locali di conservazione, sopra le partite coltivate dai più esperti produttori, alcuni fascicoli di tabacco, sui quali i periti addetti al ricevimento sceglieranno i tipi per la classificazione.

Sarà inoltre in facoltà degli Uffici dirigenti prelevare campioni, compiuto il raccolto, sopra le partite per le quali si avessero sospetti di sostituzione di foglie o di altri consimili abusi.

Le operazioni di ricevimento delle partite di tabacco, saranno dirette da un Capo d'ufficio incaricato, sussidiato da altri Agenti, compreso un perito dell'Amministrazione.

Potrà concorrervi inoltre per rappresentare l'interesse dei coltivatori, ed a carico di questi, un perito delegato dal Consiglio Provinciale, o per esso dall'Ufficio di Prefettura.

Per ciascuna partita di tabacco, dovrà anzi tutto verificarsi se la quantità delle foglie corrisponda a quella accertata coll'atto di 2ª verificazione.

La quantità delle foglie consegnate si desumerà dalla loro enumerazione praticata in un determinato numero di mazzi, posti a confronto con l'intera partita.

I periti di comune accordo, procederanno al confronto delle foglie coi tipi ed alla loro ripartizione, secondo le classi distinte nel Manifesto.

Le foglie immature o deteriorate saranno dichiarate fuori classe ed immediatamente bruciate.

Se si rinvenissero frammiste nei mazzi foglie di classi differenti, i mazzi stessi saranno posti nella classe cui apparterebbero le foglie riconosciute inferiori.

Non saranno ammesse a discarico del coltivatore le foglie che debbono, a termini del regolamento, essere distrutte e che si riconoscessero introdotte nei mezzi per sostituire altre di migliore qualità.

I frantumi di foglia non si calcolano a sdebito delle foglie mancanti. Ove siano giudicati capaci d'impiego, se ne pagherà il prezzo stabilito per l'infima classe.

Al peso delle foglie sarà applicata la tara del 4 per 100 per le legature dei mazzi, quando non fossero delle stesse foglie di tabacco, indipendentemente dalle tare per i cali ordinari di peso o per altre cause speciali.

Potrà il Direttore Generale delle Gabelle concedere un aumento sul prezzo ordinario, non maggiore del 20 per 100 a titolo di premio per le qualità di foglie che saranno giudicate di bontà eccezionale e superiore ai caratteri ordinari della prima classe.

Ove i periti non si accordassero sulla classificazione, le partite di tabacco su cui cadono le eccezioni verranno depositate in apposito locale separato, provocando il giudizio di un arbitro, che verrà nominato dal Prefetto della Provincia d'accordo col Direttore delle Gabelle, e la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 21. Se i coltivatori trascurassero di eseguire a tempo debito i lavori di nettamento del terreno, come altresì la remozione dei germogli e delle gemme delle piante, od in generale ommettessero alcuna delle operazioni per essi obbligatorie, gli agenti dell'Amministrazione dovranno farle compiere a carico dei coltivatori trascurati o renitenti, addebitando loro con processo verbale l'ammontare della spesa occorsa, che sarà trattenuto sul prezzo di acquisto delle foglie.

Art. 22. Gli agenti dell'Amministrazione hanno sempre facoltà di visitare i terreni coltivati a tabacco ed i locali in cui le foglie si disseccano e si custodiscono, anche dopo effettuatane la consegna.

Se il coltivatore non assistesse alla visita, o non fosse rappresentato da un suo delegato, i verbali saranno firmati dai soli agenti dell'Amministrazione, i quali faranno cenno dell'assenza degl'interessati.

Art. 23. La seminagione e la coltivazione del tabacco fatte senza licenza saranno punite colle multe stabilite dall'articolo 36 della legge suddetta.

Contro chiunque fosse scoperto detentore di tabacco fuori dei tempi, luoghi e circostanze previsti ed autorizzati dal presente regolamento, sarà applicata la pena del contrabbando comminata per la produzione illegale dall'art. 28 § 1° della legge predetta.

La stessa pena sarà applicata ai coltivatori colpevoli di sottrazione fraudolenta di foglie ed ai loro complici.

In questo caso il peso delle foglie sottratte sarà ragguagliato in proporzione di quello della foglia consegnata, e qualora tutta la foglia fosse stata sottratta, tale peso sarà computato con riguardo alla qualità dichiarata, ed al prezzo medio dei prodotti congeneri consegnati dai coltivatori del più vicino luogo.

Quando non si abbiano prove o indizi certi di sottrazione, le foglie che si riconosceranno mancanti alla consegna delle partite, saranno considerate come se fossero di 1ª qualità, e si riterrà sul pagamento il triplo ammontare del relativo prezzo, a titolo di risarcimento dei danni che da siffatte deficienze derivano all'Amministrazione. Il loro peso sarà computato in proporzione di numero sopra il peso della foglia consegnata.

CAPO II. — *Coltivazione e consegna delle foglie per l'esportazione.*

Art. 24. Tutte le disposizioni sulla coltivazione dei tabacchi ad uso dell'Amministrazione, sono applicate alla coltivazione di quelli che devono essere esportati.

Non si rilascierà licenza per l'esportazione a chi coltivi per uso delle Manifatture dello Stato.

Le domande per essa saranno presentate nel termine prefisso per le altre.

Il Ministro delle Finanze determinerà ogni anno, e prima della presentazione delle domande, il numero delle piante da coltivarsi.

Saranno preferiti coloro che avranno dato antecedentemente i migliori prodotti.

Il raccolto dovrà integralmente e ben disseccato, consegnarsi al magazzino della Finanza, e rimanervi in deposito fino all'esportazione. Sarà però sempre in facoltà dell'Amministrazione di acquistarlo per uso delle Manifatture dello Stato ogni qualvolta lo reputi conveniente o necessario, corrispondendone al proprietario il prezzo fissato nei Manifesti dell'annata cui il tabacco appartiene.

Art. 25. All'atto della consegna gl'Impiegati dell'Amministrazione, in presenza del proprietario o suo rappresentante, e con processo verbale da essi sottoscritto, verificheranno la quantità, qualità e peso delle foglie.

Sarà rilasciata una ricevuta al deponente, dopo che egli avrà messa la sua firma sul registro a matrice.

Per ogni differenza di qualità o quantità tra le foglie consegnate e quelle riconosciute nella seconda verificazione, sarà fatto verbale di contravvenzione.

Art. 26. Pel deposito dei tabacchi nei magazzini, purchè non sia diversamente stabilito nel presente regolamento, saranno applicate le disposizioni stesse relative ai depositi sotto diretta custodia della Dogana, e saranno pagati i diritti di magazzinaggio nella misura stabilita dalla tariffa doganale.

All'atto del ricevimento, il tabacco sarà riposto in balle a carico dei coltivatori, e queste assicurate con bollo a piombo, inscrivendo sopra ciascuna il nome del proprietario.

L'Amministrazione non assume veruna responsabilità per il calo, e per qualunque deterioramento che avvenisse nel tabacco.

Art. 27. Per ciascun proprietario il Magazziniere aprirà una partita separata nel registro di magazzino, e vi annoterà il numero delle balle depositate, il peso di ciascuna, i guasti che presentassero, il giorno della loro estrazione, lo scarico del numero e peso di esse.

Art. 28. Il ritiro delle foglie non viene accordato se non per la immediata esportazione all'estero.

A tale effetto il proprietario presenterà speciale dichiarazione corredata della bolletta di deposito, rilasciatagli come all'articolo 25, a tergo della quale dovrà fare la ricevuta del tabacco che ritira.

Se non venisse levata l'intera partita del tabacco depositato, la bolletta rimarrà al deponente, ma l'Ufficio vi dichiarerà a tergo la quantità prelevata, facendo sul registro una conforme annotazione che sarà sottoscritta dal proprietario.

Non si permette il deposito per più d'un anno dalla immissione nei magazzini. Trascorso questo termine, i tabacchi saranno acquistati dall'Amministrazione ai prezzi del raccolto cui appartengono, con la deduzione del venti per cento.

Se le foglie fossero di qualità inferiore a quelle dell'ultima classe del raccolto, saranno distrutte.

Art. 29. Per riprendere i tabacchi dai magazzini sarà data una cauzione di lire dieci per ogni chilogramma, e da prestarsi presso l'Ufficio del magazzino, con deposito in danaro, o in rendita dello Stato inscritta nel Gran Libro, o con benevisa fideiussione.

Il Magazziniere darà la corrispondente bolletta di cauzione, che sarà svincolata in tutto o in parte per le quantità realmente imbarcate.

TITOLO III.

IMPORTAZIONE.

CAPO I.

Art. 30. Tranne i casi di forza maggiore, i bastimenti carichi in tutto od in parte di tabacchi in foglia o fabbricati provenienti dall'estero potranno approdare per solo deposito doganale o transito nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Genova, Livorno, Napoli.

I bastimenti carichi in tutto o in parte di sale non potranno approdare in verun porto, se non nei casi di forza maggiore o in quelli preveduti dal titolo seguente per le operazioni di transito.

I bastimenti con carichi di sale o tabacchi per conto dello Stato, non potranno approdare che nei porti indicati dall'Amministrazione.

Art. 31. I casi di forza maggiore dovranno essere legalmente giustificati avanti le competenti Autorità giudiziarie, e in contraddittorio del Ricevitore della Dogana o di chi per esso.

Art. 32. I Capitani di bastimento saranno tenuti a presentare alla Dogana, insieme al manifesto prescritto dall'art. 7 della Legge sulla privativa, una copia autentica dell'atto comprovante la forza maggiore.

Se le deposizioni giudiziarie non potessero essere fatte prima del termine di quattro ore, prefisso per la presentazione del manifesto alla Dogana, i Capitani dovranno ciò dichiarare sullo stesso manifesto, e adempiere immediatamente dopo alla mancata formalità.

Art. 33. Ai bastimenti carichi di sale o tabacco che entrassero in porti non autorizzati per gli approdi, è vietato di fare operazioni di carico e scarico. Durante la loro permanenza in porto, saranno vigilati da guardie tenute a bordo a spese del Capitano.

Art. 34. Sono eccettuati da queste disposizioni i bastimenti che avessero sale o tabacco per la piccola provvista di bordo, proporzionalmente al bisogno dell'equipaggio o all'uso personale dei viaggiatori.

Nel manifesto le provviste di bordo saranno indicate separatamente dalle merci e dai generi di privativa che compongono il carico, e verranno specificate in qualità e quantità.

Gli agenti doganali visitando il bastimento verificheranno le qualità e quantità delle provviste di bordo, e chiudendole in luogo sicuro non le riconsegneranno che all'atto della partenza.

Se questa cautela non paresse sufficiente, le dette provviste di bordo saranno depositate nei magazzini della Dogana senza alcun diritto di magazzinaggio.

Art. 35. I Capitani che entrassero in porti non aperti ai legni con carico di generi di privativa, non potranno ripartire per altro porto dello Stato prima d'aver ottenuta dalla Dogana la bolletta di cauzione pei generi di privativa che hanno a bordo.

Se l'approdo avvenne per forza maggiore, pei bastimenti di portata superiore a 50 tonnellate basterà il lascia-passare in luogo della bolletta di cauzione.

Art. 36. I tabacchi o in foglia o lavorati provenienti dalla Sicilia sono, nella loro importazione, parificati egli esteri.

CAPO II. — *Dello sbarco.*

Art. 37. Lo sbarco dei sali e dei tabacchi si farà con permesso della Dogana e con la continua assistenza degli Agenti doganali, i quali, terminato lo sbarco, si accerteranno se a bordo del bastimento esistano altri generi di privativa, e ne faranno speciale annotazione sul manifesto presentato alla Dogana.

La stesse formalità dovranno essere osservate pel trasbordo.

Art. 38. Se in confronto del manifesto fosse trovata qualche differenza in più od in meno nel numero dei colli di tabacco che formano il carico, o nel sale una differenza maggiore del 2 per %, ne sarà fatto processo verbale dagli Agenti delle Gabelle, e vi si uniranno in copia autentica tutti i documenti necessari a stabilire il fatto e le circostanze tutte di tempo e di luogo.

Art. 39. Quando sia accertato che la deficienza dipende da forza maggiore o da avarie sofferte nel viaggio, il Capo dell'Ufficio potrà sospendere di stendere il processo verbale.

In tal caso i Capitani presenteranno, oltre alle carte di bordo comprovanti la sofferta avaria, anche la copia autentica delle deposizioni fatte al Giudice competente prima di cominciare lo sbarco. Le Direzioni delle Gabelle, a cui gli Uffici dipendenti comunicheranno le prove delle predette mancanze, se nulla osti, potranno autorizzare lo scarico nel relativo registro, e nei casi dubbi provocheranno le disposizioni del Direttore Generale delle Gabelle.

CAPO III. — *Importazione e sdoganamento di tabacchi per uso personale.*

Art. 40. L'importazione di tabacchi fabbricati, permessa per solo uso personale, si concede per le quantità stabilite dalla tariffa doganale, sotto le condizioni ivi espresse, e per mezzo delle Dogane di primo ordine e di quelle di second'ordine della prima e seconda classe. Per le piccole quantità non maggiori di cinque ettogrammi, sono autorizzate tutte le Dogane.

Le bollette d'entrata saranno emesse a nome di chi ne fece la richiesta. Nella bolletta saranno indicati il luogo di destinazione, il tempo e lo stradale per giungervi.

Pei tabacchi che si spediscono ad altra Dogana, dovrà essere dato, previamente il permesso del Direttore delle Gabelle, quando la quantità eccede i 4 chilogrammi.

Se la Dogana a cui si presentano i tabacchi fabbricati non è autorizzata a sdoganarli, li respingerà all'estero a spese del proprietario, osservando le disposizioni stabilite per la loro riesportazione.

TITOLO IV.

DEL TRANSITO.

Art. 41. Pel transito dei tabacchi occorre il permesso del Direttore delle Gabelle del Compartimento ove è la Dogana autorizzata per la quale si immettono.

Le sole Dogane di prim'ordine e di secondo ordine della prima e seconda classe sulla frontiera di mare e di terra, possono ammettere tabacchi in transito. La loro uscita dalla linea doganale, dopo aver traversato il territorio dello Stato, è permessa per le sole Dogane di Susa, Pontechiasso, Campodolcino, Pontelagoscuro, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Livorno, Genova e Savona.

Sono altresì autorizzate a permettere l'uscita dei tabacchi in transito la Dogana di Tirano pei soli tabacchi non lavorati, quelle di Arona e Sesto Calende pei tabacchi che escono per il Lago Maggiore sui piroscafi, e quella di Desenzano pei tabacchi spediti colla strada ferrata.

L'uscita dei tabacchi in transito per via di mare è permessa soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di 50 tonnellate.

Art. 42. Le Dogane di primo ordine e quelle di second'ordine della prima e seconda classe, possono permettere, mediante cauzione, il transito dei campioni di tabacco, e dei tabacchi fabbricati che portano seco i viaggiatori attraverso lo Stato, purchè, tanto nell'uno come nell'altro caso, la quantità non ecceda i quattro chilogrammi.

Lo svincolo di tali transiti si farà da una Dogana appartenente alle classi suindicate.

Art. 43. La concessione del permesso pel transito dei sali a traverso lo Stato, è data dal Direttore Generale delle Gabelle.

Nell'atto di concessione saranno indicati volta per volta i cali ordinari detti di strada, avuto riguardo alla distanza da percorrere. S'indicheranno parimente le Dogane per le quali il sale dovrà passare nell'entrata e nell'uscita. In questi casi il sale sarà presentato in sacchi di tela forte, bene cuciti ed assicurati. Ognuno di questi sacchi dovrà contenere eguale quantità di sale.

Per detti transiti il Direttore Generale può stabilire altre cautele e formalità, o facendoli eseguire da una Ditta di notoria solvibilità, o esigendo la garanzia di un deposito per l'osservanza delle cautele imposte, e pel pagamento delle multe che si dovessero infliggere.

Verificandosi abusi, potranno essere rifiutati i permessi e sospese le spedizioni che fossero in corso.

Art. 44. Le garanzie da offerirsi per ottenere le bollette di cauzione, o pel transito, o pel passaggio da un deposito all'altro, saranno ragguagliate sul massimo delle somme stabilite per le multe dall'articolo 24 della legge.

Art. 45. Nessuna spedizione di sali e tabacchi in transito potrà essere fatta con esenzione di visita, quando anche il trasporto si effettuasse col mezzo delle strade ferrate.

Per queste spedizioni dovrà presentarsi la dichiarazione scritta, secondo il disposto del Regolamento doganale e delle relative istruzioni disciplinari.

Art. 46. L'uscita dei generi di privativa in transito non può farsi da una dogana diversa da quella indicata nella bolletta di cauzione.

E però, nel caso che i generi siano presentati ad altro Ufficio, questo li tratterrà in deposito, riferendone subito alla Direzione delle Gabelle per le occorrenti determinazioni.

Art. 47. Nell'uscita dei generi di privativa per transito, gl'impiegati useranno ogni più scrupolosa diligenza per accertarsi che i colli sieno gli identici segnati nella bolletta di cauzione da cui sono accompagnati.

TITOLO V.

DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE.

Art. 48. I soli porti indicati all'articolo 30 ammetteranno tabacchi in deposito. Saranno questi collocati in magazzini sotto diretta custodia della Dogana, tenuti separati dalle altre merci, e assoggettati ai regolamenti speciali di detti magazzini.

Art. 49. Per la spedizione dei tabacchi da un deposito all'altro si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento doganale, e quelle stabilite nel titolo precedente sul transito.

Le riesportazioni per via di mare sono permesse soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di cinquanta tonnellate.

Art. 50. Il diritto di riesportazione (ostellaggio) sarà liquidato a norma della tariffa doganale. *(Continua)*

Sulla proposta del Ministro della Marina, nell'udienza del 20 luglio corrente, S. M. ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

Ad uffiziali:

Falleri cav. Pasquale, commissario generale di marina di 2ª classe;

Boccardi nobile cav. Enrico, commissario di marina di 1ª classe.

A cavaliere:

Massone Carlo, contabile principale di marina.

Con Regio Decreto 10 luglio 1865 S. M., sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, ha nominato il commendatore Costantino Nigra suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, a Delegato Italiano presso la Commissione Imperiale per l'Esposizione Universale del 1867 in Parigi, riservandosi di provvedere con successivo Decreto alla nomina degli altri Delegati e Commissari.

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina, con Regio Decreto 25 giugno 1865, ha fatto la seguente disposizione:

Marsich Spiridione, capitano di fregata nello Stato Maggiore dei porti, capitano del porto di Ancona, chiamato a reggere la 2ª divisione della Direzione Generale della marina mercantile e bagni penali presso il Ministero della Marina, coll'annua indennità di lire 900 a far tempo dal 1° del corrente mese di luglio.

Con Reale Decreto in data 20 luglio corrente sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica, è stato stabilito che gli esami di concorso ai posti del Regio Collegio *Carlo Alberto* per gli studenti delle provincie abbiano luogo, nel corrente anno, nelle città di Torino, Genova e Cagliari.

Elenco delle nomine e disposizioni diverse fatte nel personale della Amministrazione finanziaria durante il mese di maggio 1865.

Marincola Luigi, ricevitore della cessata amministrazione del registro e bollo in Napoli, dispensato dal servizio;

Saraceno Emanuele, ricevitore del registro a Spaccaforno, id.;

Castellano Giacomo, uffiziale di 2ª classe della cessata Cassa d'amministrazione in Napoli, in disponibilità, id.;

Gromo Domenico, ricevitore del registro a Rivoli, id.;

Lapalombella Vincenzo, ricevitore del registro della cessata amministrazione del registro nelle provincie napolitane, id.;

Tomacci Luigi, id. id.;

Brizzi Luigi, veditore doganale a Genova, id.;

Cuomo Luigi, id. a Porto Empedocle, id.;

De Marchi Francesco, commissario doganale per le dichiarazioni a Genova, id.;

Gozo Carlo, commesso doganale a Livorno, id.;

Gabrielli Ferdinando, id. id., id.;

Piraino Francesco, id. a Messina, id.;

Minolfo Giuseppe, id. a Genova, id.;

Crudeli Gaetano, id. a Forte dei Marmi, id.;

Lanza Gaetano, id. a Bari, id.;

Castelli Luigi Bortolo, controllore delle tasse, destituito dall'impiego;

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con RR. Decreti:

Del 25 giugno 1865:

Sassernò Cesare, applicato di prima classe nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, nominato segretario di 2ª classe nel detto Ministero;

Ragazzoni Felice, id., id.;

Poesio avv. Giuseppe, id., id.;

Rainoldi dott. Domenico, id., id.;

Saudino Vincenzo, id., id.;

Belotti Giuseppe, id., id.;

Cassiraghi avv. Francesco, id., id.;

Cassini avv. Giuseppe, id., id.;

Dallera avv. Antonio, id., id.;

Ranieri Gennaro, id., nominato reggente segretario di 2ª classe ivi;

Mazzocchi Giovanni, applicato di 2ª classe ivi, nominato applicato di 1ª classe ivi:

Garberoglio Biagio, id., id.;

Chiolamberto Luigi, id., id.;

Chiapirone Giuseppe Edmondo, id., id.;

Camuzzi Giulio, id., id.;

Ruscelloni Giuseppe, id., id.;

Tarelli Luigi, id., id.;

Ghidoli Annibale, id., nominato reggente applicato di 1ª classe ivi;

De Maria Settegrani Francesco, applicato di 3ª classe ivi, nominato applicato di 2ª classe ivi;

Pinelli Giuseppe, id., id.;

Desio-Boggio avv. Carlo, id., id.;

Riva avv. Gaudenzio, id., id.;

Partiti Baldassare, id., id.;

Zappata avv. Giuseppe, id., id.;

Rodetti avv. Cesare, id., id.;

Bianchi avv. Giuseppe, applicato di 4ª classe ivi, nominato applicato di 3ª classe ivi;

Giani Carlo, id., id.;

Pesce avv. Vincenzo, id., id.;

Revel avv. Michele, id., id.;

De Andreis avv. Filippo, id., id.;

Vanzetti avv. Vittorio, id., id;

Cravosio-Anfossi conte avv. Giulio, id., id.;

De Casa avv. Giuseppe, id., id.

Del 18 giugno 1865:

Bennati Domenico, cancelliere presso la Giudicatura mandamentale di Strongoli, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Gaspari Giuseppe, id. in Francavilla al Mare, id. id.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale delle tasse e del demanio.

AVVISO.

Si fa noto al pubblico:

Che in seguito agli incanti tenuti nel giorno 30 giugno prossimo passato in questa Direzione generale e presso le Prefetture di Firenze, Napoli, Milano e Palermo, per l'affittamento della tipografia governativa di Napoli, e per la fornitura di stampati alle pubbliche amministrazioni, a termini dell'avviso d'asta 2 giugno ultimo scorso, ebbe luogo la provvisoria delibera in favore dell'autore della migliore offerta presentata in lire ottantamila e settecento (80,700) di canone annuo col ribasso di lire trenta e centesimi cinquanta (30 50) per ogni cento lire sui prezzi delle tariffe per gli stampati;

Che il termine utile (*fatali*) per l'aumento non inferiore al ventesimo sull'anzidetta offerta complessiva scadrà alle ore undici antimeridiane precise del giorno 21 luglio corrente;

Che le offerte di aumento si riceveranno in questa Direzione Generale e presso le Prefetture suindicate;

Che fra dette offerte di aumento si avrà riguardo per ogni effetto di Legge a quella che recherà miglior partito, o, in caso di parità, a quella che risulterà precedentemente presentata;

Che l'offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di lire 10,000 in numerario od in titoli del Debito Pubblico italiano al portatore;

Che nel resto stanno ferme le altre condizioni ed avvertenze fatte di pubblica ragione col precedente avviso 2 giugno 1865.

Torino, il 6 luglio 1865.

Per detto Ministero

Il Direttore capo della 5ª divisione: E. SEGRÈ.

Il Ministro delle Finanze ha diramato agli impiegati delle Tasse e del Demanio la seguente Circolare in data di Torino 30 *giugno* 1865 *che ha per oggetto la Condonazione di penalità per infrazioni delle Leggi sul Registro e Bollo conceduta col R. Decreto del* 15 *giugno* 1865, *n°* 2342.

Col Decreto Reale del 15 corrente che si trascrive appiedi della presente Circolare, S. M. si è degnata di permettere che siano registrati senza pagamento di sopratassa o pena pecuniaria i contratti verbali di affitto di beni immobili e quelli della stessa natura stipulati per scrittura privata, i quali a termini delle Leggi 14 luglio 1864 num. 1831, sul conguaglio dell'imposta fondiaria, e 26 febbraio 1865, n° 2136, per l'imposta sui fabbricati, devono servire di elemento per le dichiarazioni delle rendite dei terreni e dei fabbricati, o porsi a corredo delle relative denunzie.

Collo stesso R. Decreto è pure permesso di riparare, senza conseguenze penali, le contravvenzioni alla Legge sulle tasse di bollo commesse nei contratti d'affitto di beni immobili, ed in quelli di colonia o mezzeria stipulati in forma privata.

Affinchè le disposizioni del preaccennato Reale Decreto abbiano una esatta applicazione, il sottoscritto stima opportuno di impartire agli Impiegati del Registro le seguenti istruzioni.

1° Sono compresi nel nuovo indulto Sovrano i contratti verbali di affitto o in forma privata di data anteriore al 25 giugno, giorno della pubblicazione del Reale Decreto, qualunque sia la Legge sotto il cui impero vennero stipulati semprechè, trattandosi di edifizi e di costruzioni, i contratti di affitto, sieno tuttora in corso al momento della dichiarazione prescritta dal Capo III del Regolamento 25 maggio 1865, n° 2319, e trattandosi di beni rurali, l'affitto concerna in tutto o in parte l'ultimo triennio anteriore alla dichiarazione voluta dal Capo III del Regolamento 25 maggio 1865, num. 2320.

2° Quanto ai contratti di mezzeria o colonia parziaria, il condono è conceduto per quelli soltanto che si riferiscono al triennio o al periodo di rotazione agraria che precede immediatamente la dichiarazione richiesta dal Regolamento in ultimo citato nel numero precedente.

3° L'abbandono delle penalità di registro e di bollo non è accordato in modo assoluto, ma è vincolato alla condizione che i contratti siano denunziati e registrati a tutto il 31 del prossimo mese di agosto, e che entro lo stesso termine siano rese regolari le scritture private in contravvenzione alle Leggi sul bollo, mediante l'applicazione di tante marche da bollo quante sono necessarie a raggiungere lo ammontare delle tasse che erano dovute quando il contratto fu stipulato.

Le marche da bollo dovranno essere apposte esclusivamente dall'uffizio presso il quale si farà eseguire la regolarizzazione del contratto.

4° Sono da annullarsi di pien diritto le penalità di registro che fossero dovute in tutto od in parte alla data della pubblicazione del R. Decreto per i contratti di affitto contemplati al n° 1 della presente, i quali siano già stati precedentemente registrati col pagamento delle relative tasse.

L'annullamento di tali penalità sarà eseguito colle norme prescritte dalla Circolare in data 4 novembre 1862, num. 27.

5° Sono comprese nella nuova condonazione anche le penalità di bollo dipendenti da contravvenzioni già accertate per contratti della natura di quelli contemplati nei precedenti numeri 1 e 2 purchè i contratti medesimi sieno resi regolari entro il 31 agosto 1865 nei modi stabiliti al precedente numero 3.

Se i titoli in contravvenzione fossero stati sequestrati ed uniti al processo verbale di contravvenzione, in questo caso si eseguiranno le prescrizioni date coll'articolo 7 della circolare 4 novembre 1862 sopracitata.

6° Trascorso il 31 agosto 1865, nessuno dei contratti contemplati dal R. Decreto potrà essere registrato o bollato senza il pagamento delle incorse penalità.

7° Gl'ispettori e sotto-ispettori del registro, in occasione delle prime verificazioni che saranno da essi eseguite negli uffizi contabili, praticheranno le ricognizioni prescritte colla circolare del 4 novembre 1862, n° 27, per accertare se le disposizioni del R. Decreto sono state regolarmente eseguite.

8° Entro il mese di settembre 1865 i ricevitori del Registro e del Bollo dovranno trasmettere alle rispettive direzioni una nota indicante il numero dei contratti registrati o regolarizzati nei rapporti della Legge sul Bollo, e lo ammontare delle tasse riscosse in dipendenza delle accordate facilitazioni.

9° Le direzioni riepilogheranno in uno stato complessivo i risultati degli stati parziali loro pervenuti dai singoli ricevitori, e lo trasmetteranno al Ministero entro i primi quindici giorni del mese di novembre 1865.

Il Ministro: QUINTINO SELLA.

(*Vedi il R. Decreto ai nn.* 152 e 170.)

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ai termini dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1854 e dell'articolo 28 del relativo R. Decreto con pari data, si notifica che il signor Pietro Caramello fu Vincenzo avendo cessato dall'esercitare la professione di sensale in Torino, ha domandato di essere liberato dalla cauzione prestata a mente del R. Decreto 6 gennaio 1855 mediante vincolamento di una rendita annua di lire 250 sul Debito pubblico dello Stato italiano, distinta col numero d'iscrizione 89,221.

Chi avesse diritto di opporvisi, dovrà farlo innanzi alla segreteria della Camera di Commercio e Arti di Torino dentro il termine di mesi tre dalla data del presente Avviso, in difetto del che la domanda sarà accolta e lo svincolamento avrà luogo allo scadere del termine prefisso.

Firenze, il 23 luglio 1865.

Pel Ministro, ROCCI.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO IN FIRENZE.

Avviso per gli esami di concorso per l'ammissione dei volontari alla carriera superiore nell'Amministrazione Compartimentale del Tesoro.

Coerentemente al disposto dal capitolo XVI del Regolamento disciplinare per l'Amministrazione compartimentale del Tesoro, approvato col Decreto Reale del 13 dicembre 1863, n° 1582, e dal capitolo II, titolo IV delle Istruzioni ministeriali in data del 1° luglio 1864 per l'esecuzione del precitato regolamento; nei giorni 25 e 26 del prossimo mese di agosto avranno luogo presso la Direzione Compartimentale del Tesoro di Firenze, che ha sede nel convento della Badia, con ingresso sulla piazzetta di San Martino, gli esami di concorso per l'ammissione dei volontari alla *carriera superiore* dell'Amministrazione del Tesoro predetta.

Le domande di ammissione ad un tale concorso, nelle quali sarà indicato precisamente il cognome, il nome ed il domicilio del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da centesimi 50, e presentate o trasmesse (franche di posta) alla detta Direzione, non più tardi del giorno 10 del precitato mese di agosto, termine di rigore; trascorso il quale non saranno altrimenti accettate.

L'aspirante al posto di volontario dovrà produrre insieme all'accennata domanda, i documenti che servano a comprovare:

1° di aver compiuta l'età di anni 18, e non oltrepassata quella di anni 30;

2° di essere Italiano e domiciliato nello Stato;

3° di avere sufficienti mezzi di sussistenza, ed essere di buona condotta;

4° di avere conseguito almeno la licenza in un Liceo, o in un Istituto tecnico superiore.

Per giustificare i mezzi di sussistenza dovrà il ricorrente produrre in carta bollata da 50 centesimi (esente da registro), un'obbligazione del padre o di una terza persona di mantenere esso ricorrente per tutto il tempo del suo volontariato; ovvero un certificato che provi avere egli mezzi sufficienti pel suo sostentamento. Le obbligazioni, o i certificati dovranno essere autenticati dal Gonfaloniere (Sindaco) locale, per la verità della firma e dell'esposto.

I certificati di buona condotta saranno pure rilasciati dal Gonfaloniere o Sindaco del comune in cui il concorrente ha domicilio, e dovranno essere autenticati dal Prefetto della provincia, o dal Sotto-Prefetto del circondario respettivo.

La Direzione compartimentale del Tesoro, riconosciuti i requisiti voluti, avviserà tosto per iscritto il candidato della sua ammissione agli esami.

Questi saranno di due specie: uno *verbale*; l'altro in *iscritto*.

L'esame verbale verserà:

(*a*) Sopra gli elementari principii del Diritto Amministrativo; sulla costituzione dei poteri; sull'ordinamento dello Stato; sui dati statistici del Regno;

(*b*) Sulle operazioni principali di computisteria: sulle leggi e discipline di contabilità e di amministrazione generale dello Stato;

(*c*) Sulle altre nozioni generali che deve avere acquistato il candidato nel corso dei suoi studi.

L'esame in iscritto consisterà:

(*a*) In un componimento sopra un tema qualunque;

(*b*) Nello scioglimento di un tema sui primi elementi di economia politica e di statistica;

(*c*) Nello scioglimento di un problema di aritmetica fino ed inclusive la regola semplice di proporzione, colla dimostrazioni del modo di operare e della esattezza del calcolo.

Nulla osta poi che possano presentarsi al concorso anche volontari o aspiranti volontari di altre Amministrazioni, e quelli già ammessi al volontariato per la *carriera inferiore* dell'Amministrazione compartimentale del Tesoro, purchè per altro sì gli uni che gli altri posseggano i necessari requisiti, e si assoggettino anch'essi agli esami che sopra.

Dalla Direzione compartimentale del Tesoro, Firenze, 22 luglio 1865.

Il Reggente, V. PESCI.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI FIRENZE

Dinanzi la Pretura Civile e Comunale di Pisa, Città, il pensionario Pellegrini Giovanni Battista, già militare comune, ha dichiarato d'aver smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il numero 6576 della serie prima per l'annuo assegno di lire 201 e centesimi 60, e si è obbligato di tener sollevate le finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente Avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione Compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della Provincia di Pisa.

A Firenze, addì 22 luglio 1865.

Il Reggente la Direzione Compartimentale del Tesoro

V. PESCI.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE.

AVVISO DI CONCORSO.

Veduto il Regolamento annesso al Regio Decreto 1° giugno 1862 n° 655, col quale è prescritto che i posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti governativi annessi ai Licei ginnasiali delle Provincie napoletane, debbono essere conferiti per esame di concorso.

Riconosciuto che nel Convitto nazionale di questa città sono rimasti vacanti due posti semi-gratuiti.

Si porta a pubblica notizia che nei giorni 5 e 6 del venturo mese di settembre, avanti ad una Commissione composta di tre membri e di un presidente, avrà luogo nel Liceo Mario Pagano di Campobasso il concorso per la collazione di due posti semi-gratuiti in esso vacanti.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti debbono presentare al Rettore del detto Convitto, nel termine di un mese dalla data del presente avviso:

1° Dimanda scritta interamente di loro pugno in cui dichiareranno la classe dei corsi secondarii alla quale sono già ammessi, o chiedono di essere.

2° L'atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'età dell'aspirante non sia maggiore di anni dodici.

3° Attestato di aver compito gli studi che danno adito almeno alla prima classe ginnasiale.

4° Attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, ed un altro di essere di costituzione sana, e scevra di qualunque malattia attaccaticcia o schifosa.

5° Un ordinato del Consiglio municipale in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata a titolo di contribuzione, il patrimonio che il padre o la madre posseggono.

I suddetti documenti saranno scritti su carta da bollo di 50 centesimi, salvo il certificato di sofferto vaiuolo o di vaccinazione.

Le materie degli esami in iscritto saranno:

a) Una composizione italiana ed un quesito di aritmetica per coloro che hanno compiuto solamente il corso elementare.

b) Per tutti gli altri una composizione italiana ed una versione dal latino adattata alla classe da cui provengono i richiedenti.

Gli esami orali verseranno sulle materie richieste per la promozione alla classe cui aspirano respettivamente i candidati.

Si ha diritto di godere il posto semi-gratuito sino al termine del corso secondario classico, alle condizioni poste dall'art. 16 del Regolamento 1° giugno 1862, e da quello 10 aprile 1861.

Il sottoscritto, assistito da una Giunta di propria scelta, esaminerà l'operato della Commissione, e trasmetterà le carte al Ministero, facendo proposta dei vincitori dei posti semi-gratuiti.

Il Ministero procederà in seguito alla collazione dei detti posti semi-gratuiti, proclamando con decreto i vincitori, i nomi dei quali saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Campobasso, 1° luglio 1865.

Il Prefetto, A. DE CARO.

NOTIZIE ESTERE

WURTEMBERG. — Togliamo dal *Mercurio di Svevia* la conclusione di un indirizzo presentato dalla Camera di commercio di Ulm al ministero degli affari esteri del Würtemberg per sollecitare la stipulazione di un trattato di commercio coll'Italia:

« Quando un paese come l'Italia spontaneamente ci porge un'occasione favorevole per aprire un largo mercato ai nostri prodotti all'estero, siamo di parere che la massima sollecitudine nel corrispondere a tale invito incomba a tutti quegli Stati, i cui reggitori sanno apprezzare debitamente l'estensione degl'interessi economici dei loro sudditi, e riconoscere l'alta importanza di una simile questione, anche quando il rifiuto di lasciar partecipare la nazione al trattato offerto non dovesse portare altra conseguenza fuor che quella di una persistente esclusione dai vantaggi che necessariamente gliene risulterebbero. Noi siamo i confinanti più vicini dell'Italia, ed alle memorie della condizione già fiorente della nostra città si connette strettamente quella dell'animato commercio che ci vincolava con una contrada altre volte a noi sì amica. Queste relazioni si sono mantenute in parte fino al giorno d'oggi, e dacchè ebbe luogo la unione di que' paesi sotto lo scettro Sardo vi si è avverato un tale sviluppo di coltura e di civiltà, da accrescere ovunque la domanda delle mercanzie estere. Una più stretta colleganza prodotta dal trattato di commercio stimolerebbe oltremodo le relazioni già esistenti, senza parlare dei benefizi notevoli che ritrarrebbe il nostro paese dal transito delle merci. Ma v'ha di più: questa comunanza d'interessi darebbe senza dubbio un forte impulso al valico delle Alpi col mezzo delle vie ferrate, e fra le conseguenze immediate dell'apertura di questa strada mondiale sarebbe l'estensione delle nostre ferrovie interne..

« Possa dunque questo R. ministero compiacersi di sollecitare con adeguata premura il

compimento di una convenzione sì altamente desiderata, e di adoprare strenuamente a tale uopo l'apprezzatissima sua influenza presso i suoi colleghi più intimi nella Unione doganale. »

INGHILTERRA. — Si scrive da Londra, 19 luglio, al *Moniteur*:

« La lotta elettorale si mantenne sin oggi assai viva fra i due partiti su tutto il territorio britannico, ma essa si avvicinà al suo termine, e si può già apprezzarne il risultato in un senso favorevole al governo.

« Per quanto sia soddisfacente il risultato, le speranze dei liberali si mantengono tuttavia e nelle centosei elezioni delle contee, che ancora rimangono, essi contano di dare più di una sconfitta ai conservatori; particolarmente in Irlanda, dove l'intolleranza del sentimento conservatore protestante ha presentemente contribuito a ricostituire l'alleanza fra i cattolici ed i liberali, fortemente compromessa dopo il 1859. »

— Il numero dei membri stati rieletti, sino al giorno 20, dal nuovo Parlamento si calcolava in 585, dei quali 333 appartenenti al partito liberale, e 252 al conservatore: i liberali avevano guadagnato 50 voti, 32 i conservatori; sicchè la maggioranza a favore dei primi sarebbe di diciotto voti, maggioranza che potrebbe ancora venir aumentata mercè le elezioni supplementari.

Giusta una voce che corre nelle sfere giudiziarie, si tratterebbe di cambiamenti tali che porrebbero tre o quattro nomine alla disposizione di lord Palmerston.

Si parla del ritiro del barone Pollock, capo magistrato, e del barone Martin suo genero. Due altri membri della magistratura, sir Alessandro Cockburn e sir William Erle sarebbero, a quanto si dice, creati pari per rinforzare le corti d'appello alla camera dei comuni, e nel comitato giudiziario del consiglio privato.

In un banchetto dato dagli elettori di Bucks il signor Disraeli si congratulò col partito conservatore dell'esito delle elezioni con queste parole:

« Il partito conservatore deve andar superbo del risultato delle elezioni: poco mancò che non avessimo noi il governo del paese; ma avutolo anche, ci sarebbe stato impossibile il conservarlo senza una maggioranza decisa.

« Il Governo dice di aver guadagnato quindici seggi; può essere che n'abbia guadagnati venti. Vi erano fra noi quasi altrettanti membri, che professando principii conservatori, hanno sempre combattuto, e non mai appoggiata una politica conservatrice.

« Gli uomini di queste categorie sono quasi tutti scomparsi dalla Camera dei comuni; e furono rimpiazzati da veri liberali; è questo un risultato essenziale del quale me ne congratulo, e che approvo compiutamente senza pregiudizio alcuno, con piena libertà d'animo.

« È mia opinione, che quando un Parlamento si raduna e si designa nettamente, vi sarà un partito conservatore il quale agirà concorde, e non sarà punto inferiore in numero a quello che nell'ultimo Parlamento esercitava un assai importante controllo sugli atti del Parlamento.

« Questo stato di cose io credo che debba incoraggiare tutti coloro ai quali sta a cuore di mantenere la costituzione nella Chiesa e nello Stato, ed io sono sicuro, che se lo spirito che anima questo Comitato si mantiene, quelle istituzioni che noi amiamo e veneriamo non avranno mai ad incorrere pericolo di sorta. »

(*Constitutionnel*)

— Nella prima conferenza tenutasi a bordo della *Enchanteress* fregata a vapore sulla quale sono imbarcati i lords dell'ammiragliato vennero prese le seguenti risoluzioni:

La squadra inglese che si porterà conterrà sei bastimenti corazzati a vapore, un vascello a vapore con bandiera contrammiraglia, una fregata, una corvetta ed una cannoniera a vapore.

La squadra francese si porterà poi a Portsmouth, dove arriverà verso il 7 o l'8 settembre: grandi manovre avranno luogo nella Baia di Spithead, che è la più bella e la più vasta di tutta l'Inghilterra, e sta fra Portsmouth e l'isola di Wight.

Il principe di Galles andrà a Portsmouth per visitare la squadra riunita di Francia ed Inghilterra. (*Patrie*)

FRANCIA. — Il 22 avevano luogo in tutta la Francia, eccettuati la Senna e Lione, le elezioni municipali. (*Pays*)

— Il maresciallo Vaillant è stato incaricato dell'*interim* del ministero d'agricoltura e commercio durante l'assenza del signor Behic, che si portò ai bagni di Pfefer. (*France*)

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino 18 luglio alla *Correspondance Havas*:

« Il *Monitore Prussiano* pubblica il rapporto del ministero sulle entrate e sulle spese dell'anno finanziario 1865.

« Quanto importa constatare prima di tutto si è, che il rapporto non è controfirmato dal re, e che per conseguenza non vi ha un tentativo di sostituire alla legge finanziaria del 1865 un decreto reale che tenga luogo di legge pel bilancio.

« Per quanto alla questione legale e costituzionale, e così per quanto si riferisce alla responsabilità dei ministri, il rapporto non altera per nulla affatto lo stato attuale delle cose.

« Tutto al più vi è dichiarato che la pubblicazione di una legge pel bilancio era diventata impossibile dal momento che la Camera dei Signori aveva rigettato il progetto di bilancio quale era uscito dalle risoluzioni della Camera dei deputati, e che per conseguenza il governo si vede costretto a far tutte le spese sotto la sua risponsabilità.

« Si può dire adunque che il governo attenendosi nella forma della risoluzione stata presa dalla Camera dei Signori « di pubblicare in « modo officiale le disposizioni che regolano « l'anno finanziario 1865, » ebbe cura di non esporsi al rimprovero di aver dato di proprio moto il bilancio del 1865.

« Il rapporto sulle entrate e sulle spese del 1865 è basato sul progetto del bilancio votato dalla Camera dei deputati.

« La legge votata dalla Camera vi è criticata nei suoi particolari, e biasimati del pari l'aumento delle entrate e la diminuzione delle spese introdotte dalla Camera nel progetto di legge stato presentato in origine dal governo. »

AUSTRIA. — Dando la notizia che il nuovo Gabinetto austriaco ha presentato all'imperatore il suo programma, la *Vierer Presse* soggiunge che se ne ignora ancora il contenuto. Il profondo segreto che si mantiene a tal riguardo fu, a di lei avviso, cagione per cui il signor Mensdorff non ha potuto dare schiarimenti precisi in risposta alle diverse interpellanze che a tal proposito gli vennero fatte dalla Commissione mista delle Camere.

Questa Commissione stata creata dalle due Camere per intendersela sul bilancio si accordò relativamente ai punti principali, e ai crediti acconsentiti dai commissari delle due Camere, e non esiste più che una differenza di 307,000 fiorini (768,500 franchi) sulla quale differenza la Commissione ha deciso di consultare la Camera.

Come l'accordo riguarda le cifre e non il principio, così la questione sta nel sapere se il Governo, restando le cose come sono, dimanderà ancora l'autorizzazione di contrarre un nuovo prestito. (*Constitutionnel*)

GERMANIA. — Alcune lettere di Vienna parlano ancora di un abboccamento fra le LL. MM. il re di Prussia e l'imperatore d'Austria, non più a Gastein, ma a Salzburg, dove il re Guglielmo contava passare qualche giorno al suo passaggio venendo da Carlsbad diretto per Ratisbona. (*Constitutionnel*)

A Vienna non si attende gran fatto da questo ritrovo; a tal proposito si scrive di là alla *Boersenhalle* di Amburgo:

« Se la Prussia non abbandona affatto ogni progetto di annessione, se non modifica il programma del febbraio in un senso che prometta la installazione di un vero principe federale, e se non accetta francamente la candidatura del principe di Augustenburgo, l'abboccamento che avrà luogo non migliorerà punto la situazione attuale.

« Le spiegazioni che potranno esser date per iscusare la condotta della Prussia nell'affare del trattato di commercio coll'Italia non altereranno punto la politica dell'Austria nei Ducati.

« L'Austria lascia, senza livore, che la Prussia continui nelle sue tendenze commerciali verso l'Italia, e si limita a domandare una pronta soluzione della questione dei Ducati su basi giuste, lasciando che la Prussia ne cavi tutti quei vantaggi che sono compatibili col mantenimento dei rapporti federali che esistono in Germania.

« L'Austria non farà altre concessioni quando anche il signor di Bismark le offrisse di reintegrare tutte le *secondegeniture* in Italia.

« Nè per promesse, nè per assicurazioni l'Austria si lascierà più condurre a modificare le sue vedute sulla questione dei Ducati. »

SPAGNA. — Le Cortes hanno testè approvato il trattato commerciale conchiuso il 18 ultimo giugno fra la Francia e la Spagna.

Pel nuovo atto internazionale, che deve essere ratificato a Madrid, vengono soppresse tutte le sopratasse di dogana che gravavano sulla importazione dei prodotti naturali e manifatturati provenienti dai due paesi; vennero inoltre ridotte molte altre tariffe a favore di alcuni prodotti. (*France*)

— La *Gazzetta Ufficiale* di Madrid porta il seguente decreto regio:

« Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, e d'accordo col Consiglio dei Ministri destituisco Sua Eminenza il cardinale Puente, arcivescovo di Burgos, dalle sue funzioni di direttore per l'istruzione morale e religiosa del mio amato figlio il principe delle Asturie. »

RUSSIA. — Si scrive da Pietroburgo il 3 (15) luglio a *Moniteur*:

« Furono qui rimarcati alcuni articoli della *Gazzetta di Mosca* sulle perdite pecuniarie subite in questi ultimi anni dalla nobiltà russa.

« Giusta quella gazzetta una delle principali cause di queste perdite è la mancanza di un buon sistema di credito fondiario.

« Lo Stato che finora aveva il monopolio delle banche aveva pur quello delle operazioni fondiarie quando venne promulgata la grande misura dell'emancipazione dei servi.

« Egli cessò allora di prestare, e procedette alla liquidazione di tutte le sue banche per fonderle in una sola.

« Queste nuove disposizioni provocarono la istituzione di alcune banche fondiarie private, che furono già esperimentate a Odessa per la Nuova Russia.

« Ma tutti questi progetti incontrano gravi difficoltà, causa l'indifferenza del pubblico per le imprese particolari.

« Arrogi che i capitali sono ancora stornati da questo decreto fondiario per la continua emissione di buoni del tesoro ad interesse elevato, e per l'imprestito dei cento milioni di rubli.

« Per organizzare il credito fondiario fu quindi forza ricorrere al capitale estero.

« Nella Curlandia e nella Livonia il diritto di proprietà fondiaria era sino ad ora riservato alla nobiltà, salvo qualche eccezione stata recentemente apportata in favore dei paesani.

« Da molti anni questo diritto esclusivo dei nobili veniva attaccato dalla borghesia, e gli animi i più elevati della stessa classe privilegiata riconoscevano esser venuto il momento di rinunziare spontaneamente ad un privilegio d'altri tempi, privilegio che non serviva più che a mantenere la malintelligenza fra le diverse caste.

« Così ad ogni riunione della nobiltà nella Curlandia e nella Livonia veniva portata in discussione la quistione del diritto di proprietà; e benchè il programma liberale fosse ogni volta rigettato, pure facile era il vedere, che la nobiltà non avrebbe più a lungo tardato a spogliarsi da se stessa di quel privilegio.

« E diffatti nel 25 giugno scorso la Dieta della Curlandia con 160 voti contro 115 ammise al diritto di comperar qualunque terreno in Curlandia per tutti i cristiani, non mantenendo per ora la esclusione che in odio dei soli israeliti. »

AMERICA. — Il presidente Johnson, invitato a prender parte alle solennità in Gettysburg per porre la prima pietra del monumento commemorativo della battaglia dello stesso nome, indirizzò al governatore della Pensilvania una lettera, con cui se ne scusa per motivi di salute, e conchiude:

« Fra le vostre gioie di dimani io spero che non obblierete le migliaia di bianchi e di neri emancipati dalla guerra, i quali vanno a salutare il 4 luglio con tale un contento quale non lo provarono mai in altri anniversari dalla dichiarazione della nostra indipendenza.

« Per tanto tempo tenuti oppressi da capi ambiziosi ed egoisti che di loro si servivano per le loro mire indegne, eccoli oggidì liberi di servire ed amare il governo contro la cui esistenza combattevano nella loro cecità. Ben m'ingannerei se in questi Stati, or non è molto in aperta ribellione, non vedessi per l'avvenire altrettanto patriottismo e lealtà quanto ve n'è altrove.

« Dopo aver consacrato un cimiterio nazionale vi rimane a porre la prima pietra d'un monumento nazionale, che secondo ogni probabilità umana si eleverà all'altezza ed alle proporzioni del vostro progetto.

« Per quanto nobile possa esser questo monumento di pietra, esso non sarà mai che un debile simbolo di quello che, adempiendo i nostri doveri, noi edificheremo fra le nazioni della terra sulle basi gettate, or son ottantanove anni, a Filadelfia.

« Il tempo frusterà e distruggerà il primo, ma quel monumento al quale io faccio allusione, e che si basa sul consenso, sulla virtù, sul patriottismo e sull'intelligenza del popolo non farà che diventar sempre più solido coll'avanzar degli anni. (*Débats*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE.

UFFIZIO DI FIRENZE.

Elenco delle lettere dirette all'estero giacenti in questo uffizio per difetto di francatura dal 16 al 22 luglio.

Lettere. — Eugenio Anselmi, Civitavecchia — Adolfo Confinante, Roma — Anna Dante id. — Principe Chigi, id. — Giuseppe Pompei, Toscanella.

Stampe. — Miss Falvey, Southampton — Ciro Passerini, Bologna — Costa Giuseppe, Alessandria — A. Montignani, Firenze — Francesco Carrara, Torino — Pietro Pellegrini, Borgo a Buggiano — Imino Federico, Reggio (Calabria) — Don Pirro Giacchi, San Giovanni Val D'Arno.

Lettere trattenute perchè supposto contenere oggetto di valore. — Rosa Giulini, Venezia, peso grammi 11 — Jenny Anhalt, Blankenburg (Germania), peso grammi 8 — Enrico Poggi, Ancona, boccettina contenente campione di medicina.

— *La Regia Accademia della Crusca* annunzia con profondo dolore la morte del socio residente commendatore Vincenzo Antinori avvenuta in Firenze il dì 22 del corrente luglio.

Il segretario
BRUNONE BIANCHI.

— Il Consiglio comunale di Pavia ha votato la somma di lire 2,500 a favore dell'istituto per le figlie dei militari in Torino.

ESERCITO ITALIANO — Dalla relazione del generale Torre al Ministro della Guerra sulla leva del 1843, e sulle vicende dell'esercito dal 1° ottobre 1863 al 30 settembre 1864, togliamo la conclusione in cui sono computate le cose principali e riferentesi al computo delle forze dell'esercito:

« Nella relazione antecedente, ragunando con non picciola industria tutti gli elementi che concorsero alla costituzione dell'esercito nazionale, provai e storicamente e matematicamente come il Regno d'Italia potesse al 30 di settembre del 1863 disporre di uomini 379,722

Da quel giorno e nello spazio di un anno fino al 30 settembre 1864 questa forza nazionale ebbe un aumento di altri uomini . . . 92,959

cioè:

Provenienti dalla leva sui nati nel 1843:

1ª Categoria	49,531	85,036 (1)	
2ª id.	35,505		
Volontari ammessi nell'esercito		3047	
Disertori costituitisi od arrestati		2956	
Uffiziali in aspettativa riammessi in servizio		230	
Uomini avuti dai corpi della marina		52	
Avuti dalla leva napoletana del 1861 (2)		634	
Soldati sbandati napoletani delle antiche quattro classi		4004	

Occorre però a questo aumento di 92,959 uomini, che farebbe salire la forza nazionale a 472,681

contropporre le perdite cui nel corso dell'anno, cioè dal 1° ottobre 1863 al 30 settembre 1864, ebbe a soffrire l'esercito: e queste perdite possono distinguersi e ricapitolarsi nella maniera seguente:

Uomini congedati per fine di ferma	16,585
Uomini congedati dietro rassegna di rimando	3507
Uomini congedati per applicazione dell'articolo 95 della Legge sul reclutamento	1983
Uomini congedati per applicazione dell'articolo 96	864
Uomini morti	5744
Uomini disertati	2588
Uffiziali collocati a riposo o giubilati	101
Uomini di bassa-forza id.	544
Uffiziali riformati	47
Uffiziali rimossi e rivocati	114
Uffiziali collocati in aspettativa	310
Uffiziali dispensati dal servizio o dimissionati	205
Uffiziali cancellati dai ruoli per condanne a pene criminali	9
Uomini di bassa forza id. id.	171
Uomini passati alla marina dai corpi dell'esercito	55
Inscritti della leva sui nati nel 1843 ceduti alla marina	900
Militari delle leve napoletane congedati per arresto di refrattari, o perchè riconosciuti sostegni di famiglia	278
Le quali perdite tutte insieme riunite e calcolate sommano a	34,005

Per la qual cosa l'aumento effettivo nelle forze non fu che di 58,954 uomini, i quali aggiunti ai 379,722 che si avevano già a disposizione della Nazione fin dal 30 settembre 1863 darebbero la situazione della forza al termine del nostro periodo annuale, cioè al 30 settembre 1864 in uomini 438,671

Invece nella situazione della forza che ho riportata nel proemio alla stessa data del 30 settembre 1864 questa forza risultava di . . 438,237

Non vi è adunque differenza tra la situazione della forza data dai corpi da quella da me desunta dal minuto esame di tutti gli aumenti e di tutte le diminuzioni che di soli uomini 439

Questa tenue differenza andrebbe ancora qualche poco accresciuta di altri 430 uomini, cioè dei giovani venuti dagli Istituti militari nell'esercito in qualità di uffiziali, de' quali tacqui solo perchè non avrei potuto con sicurezza determinare quanti di essi avevano già soddisfatto ai doveri di leva per diffalcarli dai rimanenti che aggiunsero in realtà forza alle file dell'esercito. Non tenni altresì ragione dei 207 uomini della 2ª categoria delle classi 1842 e 1843 morti in congedo illimitato, nè dei 203 militari parimenti di 2ª categoria delle classi 1838, 1839, 1842 e della classe 1841 di Toscana che passarono nel corpo delle guardie doganali del Regno, poichè, e la morte dei primi ed il passaggio dei secondi, sebbene costituiscano uno scemamento reale di forza, questa diminuzione non fu eseguita nelle tabelle della forza dei corpi, e pei morti e per alcuni dei passati alle dogane non sarebbe stato ciò mai possibile, come quelli che appartenendo alla 2ª categoria della classe del 1842 e 1843 non vennero destinati ad alcun corpo. Di questa differenza di 800 uomini circa tra i miei calcoli e la tabella dei corpi non meraviglierà di certo il lettore che sia mezzanamente addentro nelle cose militari, e converso meraviglierà forse come io abbia potuto qui rimettere una ragione così diligente e minuta dei 438,237 uomini che la Nazione aveva a sua disposizione il giorno 30 settembre 1864.

E più che questa potente forza di uomini in così breve tempo raccolta allieteranno la nazione le prove dello sviluppo evidentemente progressivo dello spirito militare in Italia. Ed in vero nella leva sui giovani nati nel 1842 si ebbero a lamentare 25,749 renitenti sopra 223,734 inscritti sulla lista d'estrazione nella proporzione cioè dell' 11,51 per cento; nella leva susseguente invece sui giovani nati nel 1843 sopra 232,154 inscritti si ebbe la metà circa di renitenti dell'anno antecedente, cioè 13,476, nella proporzione del 5,80 per cento. Oltrechè dal novero totale dei renitenti, nel corso dell'anno, 4215 di essi vennero concellati, sia per presentazione spontanea, sia per arresto, sia per morte, sia perchè riconosciuti già al servizio militare.

Le diserzioni dalla bandiera altresì scemarono, imperocchè il rapporto della quantità dei disertori dal 1° ottobre 1862 al 30 settembre 1863 colla forza effettiva dell'esercito alla stessa data del 30 settembre 1863 era di 1,05 per cento, mentre il rapporto dei disertori dal 1° ottobre 1863 al 30 settembre 1864 con la forza dell'esercito al 30 stesso settembre 1864, è di 0,87 per cento. Ed allargando alquanto le nostre osservazioni potremo ritrovare un'altra prova del crescente spirito militare del paese, prova, se non diretta, certo anch'essa di valore nel numero degli uomini riconosciuti abili al servizio militare. Invero il rapporto fra i 223,734 inscritti sulle liste d'estrazione della classe 1842 e coloro di essi che furono trovati idonei al servizio militare fu del 34,21 per cento. Laddove per la classe 1843 il rapporto tra i 232,154 inscritti e gli abili alla vita delle armi fu del 39,03 per cento. »

(*Italia Militare*)

(1) Da questa cifra furono dedotti 1914 liberati, 874 alunni ecclesiastici, 227 ammogliati e 2563 volontari, giacchè se computarono nei due contingenti non produssero però aumento nell'esercito.

(2) Da questa cifra sono stati dedotti i liberati, gli arruolati volontarii, gli arruolati in isconto di quota per legge e per disposizioni speciali.

ULTIME NOTIZIE

— Le riduzioni dell'esercito d'Italia ordinate dall'imperatore d'Austria sono effettuate. I comandanti delle città e fortezze hanno avuto ordine di sopprimere tutti i posti non necessari. Tutti i terzi battaglioni raggiungono i loro reggimenti, così che ciascun reggimento avrà tre battaglioni riuniti, e il quarto resterà al deposito. (*Moniteur*)

— La *Epoca* trasmette notizie del Perù datate da Lima 25 maggio. Il moto insurrezionale non è domato. Il generale Canseco, vice-presidente della repubblica, si sarebbe messo alla testa degl'insorti. Il presidente Pezet, in seguito a un consiglio di ministri, lo avrebbe spogliato di tutti i suoi gradi, e avrebbe fatto nota questa degradazione con un proclama all'esercito. Malgrado le difficoltà nuove, prodotte da questa defezione, il generale Pezet è deciso di continuare la resistenza, e si fortifica a Lima per difendere la città fino all'estremo, se gl'insorti si decideranno ad assediarla. (*Moniteur*)

— Alcuni giornali hanno sparsa la voce della nomina dell'emiro Abd-el-Kader ad un grado qualunque in Algeria. Questa notizia è priva d'ogni fondamento. (*Moniteur*)

— L'*Agenzia Havas* avendo riportato ieri in un modo imperfetto il risultato dello scrutinio di South-Lancashire, noi ci chiamiamo fortunati potendo dire che il signor Gladstone è stato eletto in quel collegio elettorale a membro della Camera dei Comuni. (*Patrie*)

— Tutti i giornali di Londra applaudiscono altamente alla rielezione del signor Gladstone. (*Havas*)

— Il governo francese ha testè autorizzato gli studi per una strada ferrata da Cherbourg a Brest lungo il litorale.

Questa linea, essenzialmente marittima e strategica, era da lungo tempo dimandata dalla popolazione riverana dei quattro dipartimenti della Manica, d'Ile-et-Vilaine, delle Côtes-du-Nord, e di Finistère. (*Patrie*)

— Sullo scorcio del mese scorso si ebbero a lamentare alcuni torbidi in Siria.

Un conflitto scoppiò nella piccola città di Malaka fra Greci e Maroniti; vi furono molti feriti; l'intervento del governatore di Daoud Pascià valse a ristabilire l'ordine. (*Patrie*)

— Il signor de Pfordten, ministro degli affari esteri del re di Baviera, è ritornato a Monaco dal viaggio che aveva fatto a Dresda per conferire col signor de Beust sulla questione commerciale. (*France*)

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 24.

Il Consiglio privato indirizzò una circolare ai *maires* delle città del littorale invitandoli a prendere misure di precauzione se si manifestassero casi di cholera o di altra epidemia. La circolare dice che il Governo non crede necessario d'imporre la quarantena per le provenienze dai paesi infetti.

Parigi, 24.

I risultati delle elezioni finora conosciute sono favorevoli agli antichi membri dei Municipii.

Colonia, 23.

Ieri gl'invitati alla festa si sono recati a Deuz ma anche ivi il Borgomastro sciolse la riunione.

Questa mattina il vapore, che era destinato a condurli a fare una gita, fu occupato militarmente. Allora gl'invitati si sono recati colla strada ferrata a Oberlanshtén. L'ordine pubblico non fu punto turbato.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA GOLDONI, ore 8 1/2 — La drammatica compagnia di Riccardo Castelvecchio rappresenta: *Il supplizio di una donna*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 1/2 — La drammatica compagnia, diretta da F. Bosio rappresenta: *Il conte di Villefort*.

TEATRO MECCANICO dei Paesi Bassi, posto sul Lung'Arno Nuovo. — Rappresentazione alle ore 7 e 9.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

il 22 luglio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare	755,8	755,7	755,9
Termometro centigrado	27,0	30,0	25,0
Umidità relativa	80,0	55,0	70,0
Stato atmosferico	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione	SO	O	O
Vento forza	debole	quasi for.	debole

Temperatura Massima + 31,3; Minima + 18,8

Minima nella notte del 24 + 18,0.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 24 luglio 1865.

VALORI		FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
5 %	god.° 1 Lug. 65	64 40	64 37 1/2	64 80	64 77 1/2	» »	» »	Livorno	8	100 »	99 7/8
Sottoscrizione 5 %	1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	65 70	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 %	god.° 1 Ap. 65	» »	42 40	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 5/8
Imprestito Ferriere	» 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	84 1/2	» »	Roma	30	502 »	498 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10	1 »	101 1/2	101 »	» »	» »	» »	101 p.c.	Bologna	30	99 5/8	99 1/4
								Ancona	30	99 5/8	99 1/4
Az. Banc. Naz. Tosc.	» 1 Gen. 65	1700	1685	» »	» »	» »	» »	Napoli	30	99 5/8	99 1/4
Cassa di Sconto Toscana	in sott.	» »	» »	» »	» »	180 »	» »	Milano	30	99 5/8	99 1/4
Banca di Credito italiano		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Genova	30	99 5/8	99 1/4
Obb. Tabacco 5 %	» 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	98 1/2	» »	Torino	30	99 5/8	99 1/4
Az. SS. FF. Livor.	» 1 »	73 »	72 1/2	» »	» »	» »	» »	Venezia e L.g.	30	246 »	244 1/2
Obblig. 3 % dette	» 1 »	216 3/4	216 1/2	» »	» »	» »	216 3/4 fc.	Trieste	30	» »	» »
» 3 % »	» 1 Mar. 65	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Detto	90	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane	1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	47 1/2	» »	Vienna	30	» »	» »
								Detto	90	» »	» »
Obb. dette	1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	362 »	» »	Augusta	30	» »	» »
Impres. comunale 5 %	1 Giu. 64	» »	» »	» »	» »	87 »	» »	Detto	90	211 »	209 »
Detto di Siena		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Francoforte	30	» »	» »
Detto di Napoli		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amsterdam	90	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 %	» 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	69 1/2	» »	Amburgo	90	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion.	» 4 Mar. 65	315 »	314 »	» »	» »	» »	315 fc.	Londra	30	25 18	25 »
Obbl. 3 % dette	1 Giu. 65	185 »	» »	» »	» »	» »	185 fc.	Detto	90	25 »	24 85
Dette demaniali	1 Ap. 65	393 1/2	392 1/2	395 1/4	394 1/2	» »	» »	Parigi	30	100 »	99 1/2
Pantelegrafo Caselli		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 1/2	99 »
Mot. Barsanti Matteucci	1ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90	99 1/2	99 »
» »	2ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia	90	99 1/2	99 »
5 % italiano in piccoli pezzi		» »	» »	» »	» »	65 »	» »	Sconto Banca 5 %			
3 % idem		» »	» »	» »	» »	42 80	» »				

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %. — 64 40, 64 42 1/2 fine corr. — 64 82 1/2 fine pross.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

SOCIETA' ANONIMA
PER LA VENDITA DEI BENI DEMANIALI DEL REGNO D'ITALIA

PREFETTURA
della Provincia di Cuneo

Avviso d'asta pel giorno 22 agosto 1865 per la vendita di beni demaniali, autorizzata colle leggi 21 agosto 1862, n° 793, e 24 novembre 1864, n° 2006.

Il pubblico è avvisato che alle ore dieci antimeridiane del giorno di martedì 22 agosto prossimo venturo per parte della Società anonima per la vendita di beni del Regno d'Italia agente a nome e per conto del Governo si procederà in una delle sale di quest'ufficio alla presenza del signor Prefetto, e coll'intervento ed assistenza del signor direttore del Demanio o di chi sarà da esso delegato quale rappresentante la Società suddetta, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo miglior offerente, dei beni demaniali descritti ai numeri 1, 2 e 3 dell'elenco pubblicato nel giornale degli annunzi ufficiali della provincia di Cuneo del giorno 2 luglio 1864, numero 154, quale elenco assieme ai relativi documenti trovasi depositato in quest'ufficio.

I beni che si pongono in vendita sono situati nel territorio della città di Mondovì e del Comune di Roccadebaldi, circondario di Mondovì, e divisi in tre lotti come infra:

Lotto 1°. Podere denominato *Braida*, già dei Padri Cisterciensi di Cortemilia situato nel quartiere di Breolungi territorio del Comune di Mondovì, composto di fabbricato rustico, campi, prati, vigne, boschi e pascoli; esso consta di un corpo principale e di vari appezzamenti staccati.

Il corpo principale è distinto coi numeri di mappa 909, dal 915 al 920, dal 925 al 931, 1032, 1033, 1047, 1048, 1535 e 1836, e confina a settentrione coi beni della signora Fontana contessa di Cravenzana, dei fratelli Gasco e dei Eula Giacomo, a levante coi beni del signor Gianolio Pietro, a mezzogiorno coi beni del medesimo e di Sciandra medico, a ponente coi suddetti beni.

Gli appezzamenti staccati sono:

1° Vigna coi numeri di mappa 1783 e 1784, regione dei Rossi, confina a levante coi beni del signor medico Sciandra, Gasco Lorenzo, Fontana contessa di Cravenzana, agli altri lati lo stesso signor Sciandra;

2° Campi coi numeri di mappa 821 e 822, che confinano a levante col signor Garello Vincenzo, a mezzogiorno coi fratelli Murazzano, a ponente con Gianolio Pietro e col canale di Pesio, a settentrione collo stesso canale;

3° Campo, vigna e prati coi numeri di mappa 879, 880 e 881, che confinano a levante col canale, a mezzogiorno e ponente con Gianolio Pietro, a settentrione con Molineri Antonio;

4° Campi coi numeri di mappa 806, 860 e 862, che confinano a levante coi beni del signor Molineri Antonio e Mondino Stefano, a mezzogiorno col signor Dardanello Paolo, a ponente col canale di Pesio, a settentrione col signor Gianolio Pietro.

Entro a tale appezzamento avvene uno appartenente all'Ospizio delle Orfanelle.

Il suddetto podere è della totale superficie di ettari 44, 63, 70, con un allibramento di lire 5, soldi 12, denari 3.

Il lotto primo, podere *Braida* venne affittato ai signori Mondini Bartolomeo e Molineri Antonio di Mondovì per una locazione di nove anni, principiata li 11 novembre 1863, e che avrà termine con simile giorno dell'anno 1872 per l'annuo fitto di lire 2720, col diritto di risolvibilità alle parti dopo il primo e secondo triennio mediante preventivo avviso di mesi sei senza alcuna indennità alla parte che vorrà approfittarne, come da atto passato avanti la Sotto-Prefettura di Mondovì il 6 febbraio 1863, rogato Vassallo.

A termini dell'articolo 14 del capitolato inserto nel suddetto istrumento, gli affittavoli non possono opporsi alla vendita del podere, e solo avranno diritto all'indennità di un semestre di fitto.

Lotto 2°. Podere denominato *Torretta*, già dei Padri Filippini di Mondovì, posto nel Comune di Roccadebaldi per una parte, e per l'altra parte in quello di Mondovì, composto di fabbricato rurale, campi, prati, vigne, pascoli e giardino, cioè:

IN COMUNE DI ROCCADEBALDI

1° Pascolo e ripa, numeri di mappa 86, 87, 88, Sezione I, confinante a levante Capellino Antonio, a mezzogiorno la strada comunale, a ponente Capellino Antonio, a settentrione torrente Pogliola;

2° Ripa a bosco, numero di mappa 144, Sezione I confinante a levante la Mensa vescovile di Mondovì, a mezzogiorno Gora Muggera, a ponente eredi Mondino Giovenale, a settentrione eredi Mondino Lorenzo;

3° Ripa a bosco, numero di mappa 152, Sezione I confinante a levante Bossi Giorgio, a mezzogiorno Gora Muggera, a ponente la Mensa di Mondovì, a settentrione la stessa Mensa;

4° Ripa a bosco, numero di mappa 155, Sezione I, confinante a levante la Mensa suddetta, a mezzogiorno Gora Muggera, a ponente eredi Mondino Lorenzo, a settentrione Mensa di Mondovì.

IN COMUNE DI MONDOVI'

1° Campo numero di mappa 11,781, regione Piana dei Monti, confinante a levante strada comunale, a mezzogiorno e ponente Carlo Bongiovanni, a settentrione Carlo Fea;

2° Campo numero di mappa 11,777, regione Piana dei Monti, confinante a levante strada comunale, a mezzogiorno eredi Teobaldo Agostino, a ponente Mondini Lorenzo, a settentrione Vagnino Carlo;

3° Campo numero di mappa 11,727, regione Piana dei Monti, confina a levante fratelli Dardanelli, a mezzogiorno strada detta Nidi dell'Asina, a ponente Tealdi Antonio, a settentrione eredi Teobaldo;

4° Campo e vigna, numeri di mappa 11,712, 11,713 e 11,713 1/2 regione Piana dei Monti, confinante a levante strada comunale, a mezzogiorno canale Pesio, a ponente fratelli Dardanelli, a settentrione fratelli Spirito;

5° Ripa boschiva, numero di mappa 11,574, regione Piana dei Monti, confinante a levante Bruno Giovanni Antonio, a mezzogiorno Bava Matteo, a ponente Musso Alessandro, a settentrione torrente Pagliola;

6° Prato, numeri di mappa 12,114 e 12,115 regione Braida, confinante a levante Mondino Giacomo, a mezzogiorno Gora Muggera, a ponente Belletruti Giuseppe, a settentrione Mondino Giacomo;

7° Ripa a bosco, numero di mappa 12,135, regione Braida, confinante a levante Bassano Antonio, a mezzogiorno Fontana di Cravenzana, a ponente Bonino Giacomo, a settentrione Gora Muggera;

8° Ripa a bosco, numero di mappa 12,133, regione Braida, confinante a levante Bassano Antonio, a mezzogiorno Fontana di Cravenzana, a ponente Belletruti Giuseppe, a settentrione Gora Muggera;

9° Ripa a bosco, numero di mappa 12,127, regione Braida, confinante a levante eredi Mondino, a mezzogiorno Fontana di Cravenzana, a ponente Bono Lucia, a settentrione Gora Muggera;

10. Ripa a bosco, numero di mappa 12,122, regione Braida, confinante a levante Tealdi Antonio, a mezzogiorno Fontana di Cravenzana, a ponente eredi Teobaldo, a settentrione Gora Muggera;

11. Campi, prati e gerbido, numeri di mappa 12,055, 12,056 al 12,061, 12,153, 12,113, regione Braida, confinante a levante Gerbaldo Stefano, a mezzogiorno Gora di Pesio, a ponente strada comunale, contessa Fontana di Cravenzana, fratelli Dardanelli, a settentrione Gora Muggera e sig. Fontana.

Il suddescritto podere è della totale superficie di ettari 35 29, con un allibramento di lire 4, 15, 3.

Il lotto secondo, cioè il podere *Torretta* è affittato dal signor Rosso Giorgio fu Francesco di Mondovì per un biennio, cioè dalli 11 novembre 1864 alli 11 novembre 1866, per l'annuo fitto di lire 3000, come da scrittura privata 7 maggio 1864.

Lotto 3° Podere denominato *Porta* e *Forno* o *Pogliola*, già dei Benedettini Cassinesi di Mondovì, situato in massima parte nel territorio del comune di Mondovì ed in parte in quello di Roccadebaldi, composto di fabbricato rustico, campi, prati e pascoli, distinti coi numeri di mappa 11,002, 11,005, 11,014 all'11,021, incluso nelle regioni Pogliola, Fraschea e Piana dei Monti, confina a settentrione coi beni della cascina Nuova e quelli della cascina Fracassa, a levante coi beni del signor Giordana chirurgo, parroco di Roccadebaldi e col torrente Pogliola, a mezzogiorno col torrentello suddetto, a ponente coi beni del sacerdote Bonelli parroco di San Grato, e con quelli appartenenti alla cascina Nuova.

Detto podere è della totale superficie di ettari 90, 06, 66, con un allibramento di lire 12, 0, 7, 3, ed una rendita in Roccadebaldi di lire 371 64.

Il lotto terzo, cioè il podere *Porta* e *Forno* o *Pogliola*, è condotto in affitto dal signor Giusiana Giacomo fu Giuseppe di Saluzzo per un novennio principiato coll'11 novembre 1862, e che avrà termine in pari giorno e mese dell'anno 1871 per l'annuo fitto di lire 9035, come da istrumento passato nanti la Sotto-Prefettura di Mondovì li 24 marzo 1862, rogato Sciolla.

A termini dell'articolo 14 del capitolato inserto nel suddetto istrumento, il conduttore non può opporsi alla vendita del podere, e solo avrà diritto all'indennità di un semestre di fitto.

L'asta sarà aperta sui prezzi d'estimo seguenti, ovvero sull'offerta di prezzo maggiore che venisse presentata a questa Prefettura prima dell'incanto.

1° lotto	. . . .	L. 42,067 33
2° id.	. . . .	» 48,388 50
3° id.	. . . .	» 135,073 66

Ogni offerta in aumento dei prezzi suddetti non potrà essere minore di lire 100 pel primo e secondo lotto, e di lire 500 pel terzo lotto, articolo 59 del regolamento, e sarà dichiarata deserta l'asta se non vi intervengano almeno due oblatori; ed in questo ultimo caso non si farà luogo a ripetizione d'incanti.

Il prezzo di deliberamento sarà pagato nei modi previsti dagli articoli 14 e 15 del capitolato.

Per essere ammessi a prender parte all'asta, gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti depositare a mani del segretario-capo della Prefettura procedente o far fede di aver depositato nella cassa del ricevitore del registro di Cuneo in denari od in titoli di credito al prezzo corrente della Borsa nel giorno dell'incanto una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale approvato dalla Società anonima suddetta addì 18 giugno 1865, e di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in quest'ufficio procedente.

Gli incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, e sotto l'osservanza delle prescrizioni delle leggi 21 agosto 1862, numero 793, e 24 novembre 1864, numero 2006, non che dei relativi regolamenti approvati coi regi decreti 14 settembre 1862, numero 812, e 29 marzo 1865 numero 2246.

A Cuneo, addì 13 luglio 1865.

Per detto ufficio di Prefettura
Il segretario capo, D. Tisconnia.

NB. I signori Sindaci sono pregati di far pubblicare per tre volte in giorni di domenica o di mercato, coll'intervallo di giorni sette dall'uno all'altro il presente avviso, e di spedirne a questa Prefettura la relazione spiegativa di dette tre distinte pubblicazioni prima del giorno dell'incanto. 489

CASSA MOBILIARE
DI
Credito Provinciale e Comunale.

Il Consiglio d'Amministrazione ha l'onore di prevenire i signori Azionisti che un'Assemblea generale straordinaria è convocata a Torino, alla sede sociale, pel venerdì 25 prossimo agosto.

Ordine del giorno dell'Assemblea:

Comunicazione del Consiglio d'Amministrazione.

A termini dell'articolo 15 degli statuti l'Assemblea generale si compone di tutti gli Azionisti portatori di dieci azioni almeno, che ne avranno fatto il deposito dieci giorni avanti quello fissato per la riunione dell'Assemblea.

I signori Azionisti che vorranno trovarsi o farsi rappresentare all'Assemblea del 25 agosto prossimo, dovranno dunque, dieci giorni almeno avanti questa data, effettuare il deposito delle azioni che dà loro diritto d'assistere alla riunione.

Il deposito delle azioni sarà ricevuto:

a TORINO, alla sede sociale, via San Filippo, n° 2;
a PARIGI, à la *Caisse Mobilière*, rue de la Victoire, 51;
a LIONE, idem rue du Bât d'Argent, 18.

Contro questo deposito si avrà una ricevuta indicante la data del deposito, ed il numero delle azioni depositate.

Questa ricevuta servirà di biglietto d'entrata all'Assemblea.

431 Il Consiglio d'Amministrazione.

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Direzione delle Tasse e del Demanio.

AVVISO D'ASTA.

Vendita dei beni demaniali autorizzata dalla Legge 21 *agosto* 1862, *n°* 793, *ed eseguita dalla* Società anonima per vendita di beni del Regno d'Italia *agente per conto del Governo.*

Il pubblico è avvisato che alle ore 9 antimeridiane del giorno 14 agosto prossimo si procederà nell'uffizio della Direzione delle Tasse e del Demanio di Caserta ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente, dei beni demaniali descritti nell'elenco 10° pubblicato col n° 39 del giornale *La Campania* (ufficiale per la provincia di Terra di Lavoro).

Gl'incanti saranno presieduti dal signor Direttore delle Tasse e del Demanio o da chi per esso, in rappresentanza della sopraindicata Società la quale agisce a nome e per conto del Governo.

I beni che si pongono in vendita consistono nel

Fondo denominato **Lunata**, alveo abbandonato sul fiume Volturno coperto di bosco di salici, terreno profondo di buona qualità, posto nel Comune di Capua, della misura locale di 161 01 29, di ettari 52 60 27; prezzo d'estimo sul quale va aperto l'incanto lire 76,194 36.

Avvertenze.

Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere minore di lire 200.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, depositare a mani del Segretario dell'ufficio procedente, o far fede di aver depositato nella Cassa dell'uffizio di Capua, in danari od in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del lotto, deposito che verrà restituito seguita appena l'aggiudicazione, meno però all'aggiudicatario pel quale sarà trattenuto fino al provato pagamento della prima rata.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque prender visione nel detto uffizio di Direzione delle Tasse e del Demanio di Caserta, unitamente all'indicato elenco, quaderni di stima; tipi ed atti tutti relativi ai beni accennati.

Gl'incanti saranno tenuti a gara pubblica, e la delibera avrà luogo a favore del maggior offerente senz'altro esperimento, purchè v'intervengano almeno due oblatori. — Non si farà luogo a ripetizione d'incanto in caso di deserzione dell'esperimento.

L'acquirente deve rispettare il nuovo affitto, comunque maggiore o minore di quello che formò base dell'estimo.

Per legge il prezzo resultante dall'aggiudicazione può pagarsi in cinque rate con l'interesse a scalare del 5 per 100; ove poi si pagasse l'intero ammontare entro quindici giorni dall'epoca dell'aggiudicazione, l'acquirente godrà lo abbuono del 7 per 100, e quello del 3 per 100 se anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione. La Società offre oltre a ciò le seguenti agevolezze: 1° l'aggiudicatario che s'obblighi di pagare con la prima rata anche la seconda, potrà soddisfare il rimanente prezzo in tante rate annuali eguali, computando dal giorno dell'aggiudicazione a tutto l'anno 1879; 2° Quello poi che s'obbligasse anticipare solo di sei mesi la predetta seconda rata, potrà pagare il residuo prezzo nel detto modo, ma però a tutto il 31 dicembre 1877. Fermo sempre il pagamento degl'interessi.

Caserta, li 7 luglio 1865.

Per detto ufficio di Direzione
IL SOTTO-SEGRETARIO
Eugenio Russo.

490

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA
PER ACQUISTO DI BENI DEMANIALI ED ALTRI

La Direzione rende noto che la Società è stata definitivamente costituita il 20 giugno scorso a termini dell'articolo 8 degli Statuti sociali.

Firenze, 1° luglio 1865. 462

TRASCRIZIONE.

Con atto in data 27 settembre 1863, rogato Dematteis Notaio a Revello, Avale Maria del fu Giuseppe, comprò da Borgognone Michele fu Michele, ambi di Revello, una pezza di campo e prato di are 76, con casa e corte uniti, situati sulle fini di Revello, regione Campagnole comprese ore una e mezzo d'acqua della *bealera* Tagliata colle coerenze di Giuseppe Borgognone, della compratrice e del venditore per la somma di lire 1750. Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Saluzzo il 13 febbraio 1864, al volume 26 N° 35.

496 Dematteis, *Notaio*.

TRASCRIZIONE.

Con atto in data 7 gennaio 1863, rogato Dematteis notaio a Revello, Avale Maria del fu Giuseppe, comprò da Borgognone Michele fu Michele, ambi di Revello, una casa composta di sei vasi con tettoia corte ed orto, con campo e prato uniti, situati sulle fini di Revello, regione Campagnole di ettara 1. 15, colle coerenze di Giuseppe Borgognone, della corte, della strada e del venditore per lire 4,000. Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Saluzzo il 16 maggio 1863, al volume 25 N° 256.

497 Dematteis, *Notaio*.

CASSA SOCIALE DI PRESTITI E RISPARMI
IN
MILANO

AVVISO.

Sono convocati gli azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno 15 agosto p. v., ore 10 antimeridiane e pei successivi, occorrendo. L'Adunanza avrà luogo nella casa in via Durino, 30.

Ordine del giorno.

1° Nomina del presidente dell'Assemblea e dei due scrutatori.
2° Lettura del Verbale della tornata 29 gennaio ultimo scorso.
3° Relazione del Consiglio d'Amministrazione. Dimissione del Consiglio ed esposizione de' motivi. Comunicazioni governative in merito allo statuto ed ai regolamenti per la Società.
4° Relazione della Direzione generale.
5° Relazione della Commissione delegata pel controllo del bilancio 1863-1864.
6° Deliberazione sulle conclusioni esposte dalla Commissione di controllo, e nomina dei Membri della Commissione pel controllo del bilancio 1865.
7° Relazione della Commissione delegata per consegnare l'ente Cassa nazionale alla Cassa sociale Prestiti e Risparmi.
8° Nomina, se vi ha luogo, di nove consiglieri in surrogazione al Consiglio dimissionario.
9° Regolarizzazione del premio di 240 azioni, già in possesso del fondatore della cessata Cassa nazionale.
10° Stanziamento dello stipendio del Direttore Generale, e del valore delle medaglie di presenza per le Autorità elettive sociali.

NB. Si ricorda che a sensi dell'articolo 67 dello statuto, hanno ingresso nell'Assemblea i soli azionisti che posseedano almeno cinque certificati interinali od azioni, e che le abbiano effettivamente depositate al più tardi quattordici giorni prima dell'Assemblea in una delle casse sociali.

Milano, il giorno 17 luglio 1865.

Coerentemente all'articolo 3 si partecipa ai signori azionisti che oggidì 21 luglio pervenne alla Società il Decreto Reale, col quale S. M. si degnò approvare il nuovo Statuto redatto e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione il 1° giugno 1865, e che andrà in vigore col 1° agosto p. f.

Copia di questo documento e dei relativi regolamenti approvati dal Commissariato governativo per le Società commerciali, industriali e finanziarie sarà depositata nella sede centrale e negli uffici succursali 14 giorni prima dell'assemblea 15 agosto p. v.

491 L'Amministrazione.

COMUNITÀ DI FUCECCHIO.

492 AVVISO.

Il sottoscritto ff. di gonfaloniere della comunità di Fucecchio rende noto, che in ordine alla deliberazione consigliare del 22 giugno prossimo passato, sono istituiti in detta Terra due posti di Guardie municipali e campestri coll'annuo salario di L. 600, 00 ciascuno e colla partecipazione della metà delle multe che saranno inflitte ai contravventori ai Regolamenti comunali.

I concorrenti dovranno avere l'età non minore di anni 25 nè maggiore di quaranta, dovranno essere sani di corpo, e robusti, dell'altezza non minore di quella richiesta per il servizio militare, e sapere leggere e scrivere correttamente, talchè abbiano la capacità di redigere un rapporto, al quale oggetto saranno assoggettati ad un esperimento davanti al Sindaco od Assessore ed al Segretario comunale.

Dovranno provare di essere di buona morale e di non aver riportati pregiudizii, nè condanne per delitti ordinari, sia colla Polizia, sia coll'Autorità giudiziaria.

Coloro che hanno servito nell'esercito e specialmente nell'arma dei Carabinieri Reali saranno tenuti in maggior considerazione, e possibilmente preferiti agli altri concorrenti.

L'uniforme di servizio verrà loro fornito dal comune a seconda del figurino da approvarsi e dovranno rimborsarne del proprio il valore con un rilascio mensile da figurare in analogo libretto detto di massa, e ciò quando non siano in grado di formarselo a proprie spese.

L'armatura sarà loro fornita a spese del comune, come a spese del comune saranno somministrate le munizioni di servizio, ma il mantenimento dell'armatura stessa starà a carico delle respettive guardie.

Non potranno concorrere ai posti di guardia che individui celibi, i quali dovranno conservarsi sempre tali alla pena di essere immediatamente licenziati dal servizio.

Le guardie sono obbligate a fare rispettare rigorosamente tanto il Regolamento di polizia municipale, quanto quello di polizia rurale, recandosi alla campagna alternativamente senza potere transigere in modo alcuno con gl'imputati di contravvenzione sotto pena di essere licenziati dal servizio, senza altra formalità che la contestazione del fatto.

Non potranno assentarsi dal servizio che con espressa licenza del sindaco, ed ove l'assenza dovesse estendersi al di là di tre giorni, con licenza della Giunta municipale.

Resta rigorosamente proibito alle guardie di porsi a cacciare in qualunque luogo si trovino per il disimpegno del loro servizio, e la trasgressione di questo precetto contestata loro in recidiva, potrà esser causa di licenza immediata dall'impiego.

Coloro che vorranno concorrere ai detti posti dovranno presentare o far pervenire affrancate all'uffizio comunale nel tempo e termine di giorni quindici decorrendi da quello della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale del Regno* le respettive loro domande scritte in carta bollata, ed accompagnate dai certificati atti a giustificare in essi le qualità tutte come sopra indicate.

Fucecchio, dall'uffizio comunale li 19 luglio 1865.

Il ff. di Gonfaloniere
Gaspero Bachi.

---

201 AVVISO.

Chi volesse applicare all'impresa per l'illuminazione a gas della città di Cagliari (Sardegna) dovrà nel termine di giorni 60, decorrenti da questa data presentare il progetto in iscritto od esteso a pie' del capitolato, col deposito di lire italiane 10,000 in cartelle del debito pubblico nazionale od in contanti.

Le condizioni per la concessione dell'impresa sono contenute nel relativo capitolato.

Cagliari, 25 giugno 1865.

Il sotto-segretario municipale
Domenico Bessi.

Il sottoscritto Pretore di Bagno a Ripoli rende pubblicamente noto, che Emilio Casavecchi colono domiciliato a S. Stefano a Tizzano, ha dichiarato in questo stesso giorno negli atti di questa Pretura di astenersi dalla eredità intestata del di lui padre Domenico Casavecchi colono e possidente, morto nel suddetto popolo di Tizzano nel 28 marzo 1865, all'effetto di non risentire dalla eredità medesima utile o danno alcuno.

Dalla Pretura di Bagno a Ripoli, li 19 luglio 1865.

475 Gius. Capoquadri
Pretore.

---

470 AVVISO.

Con decreto proferito dal tribunale di prima istanza di Livorno il dì 30 giugno 1865 è stato assegnato un ultimo e perentorio termine di quindici giorni ai signori V. Canova e C., Colongo e Borgnana fratelli, William Gatt e C., V. E. Argento, Giovacchino Secchi, Vairà Gallo, G. P. La Claire, e Bossi Melzi e C., tutti presunti creditori del fallito signor Spiridione Tagliagambe a procedere alla verificazione dei respettivi loro crediti verso il sunnominato fallito, alla quale sono rimasti contumaci durante le verificazioni dei crediti contro il fallito medesimo.

Per il sindaco provvisorio
D. Tavoleni.
D. P. Gierà.

Si deduce a pubblica notizia, che Maria Anna Pellegrini moglie di Angiolo Niccolai del Ponte Buggianese, con dichiarazione emessa in questa Pretura sotto il dì 17 luglio andante, ha repudiata la eredità relitta dal di lei genitore Celestino Pellegrini, mancato ai viventi nel dì 11 giugno ultimo decorso.

Dalla Pretura di Borgo a Buggiano, li 17 luglio 1865.

480 Avv. C. Lombardi, *Pretore*.

Il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia, Giustizia e dei Culti.

Vista la domanda di Salvatore Catania della città di Catania con cui chiede di essere autorizzato a cambiare il suo cognome in quello di Capace.

Visto il Decreto e Regolamento delli 29 settembre 1818 in vigore nelle provincie meridionali.

Determina:

Il signor Salvatore Catania di Catania è autorizzato a far pubblicare la domanda suddetta nel comune del suo domicilio, nel Capo-luogo della provincia, ed a farla inserire nella *Gazzetta ufficiale del Regno*; riservandosi il Ministero di definitivamente provvedere sulla domanda stessa trascorsi che saranno i sei mesi di tempo, concessi agli aventi interesse per fare opposizione, le quali saranno in tal caso da essi presentate a questo Ministero.

Torino, addì 10 giugno 1865.

Per il Ministro — Eula.

Visto, per copia conforme
Per il Direttore capo di Divisione
D. G. Crotti.

È copia conforme
Il Segretario della Procura generale
344 Albengo.

---

476 AVVISO.

Maria vedova del fu Domenico Isacchi come madre e tutrice dei suoi figli Francesco, e Luigi Isacchi minori di età, e Bernardino, e Mariotto Isacchi maggiori, con dichiarazione emessa nella Pretura di Montepulciano li 10 luglio corrente, hanno renunziata la eredità del loro padre Domenico Isacchi, morto in Grosseto il dì 3 febbraio 1865.

Montepulciano, li 17 luglio 1865.

---

488 DICHIARAZIONE.

Il signore Alfredo Barlani-Dini, mediante privato atto del 19 luglio 1862, recognito Tilli, registrato in Firenze lo stesso giorno al Registro 20, fog. 24, n° 3463 col pagamento di lire 1 e centesimi 10 da Maffei, ha dichiarato di eleggere, come elegge il suo domicilio in detta città di Firenze, e precisamente nello studio dell'eccellentissimo signor dottor Angiolo Andreani posto in via della Vigna Vecchia n° 7 primo piano, intendendo e volendo che ogni atto ad esso diretto debba esser notificato nel suindicato domicilio, non riconoscendo quelli che venissero notificati o trasmessi in altro luogo, commettendo in pari tempo al prefato signor dottore Andreani di pubblicare nei modi legali l'elezione di tale domicilio a tutti gli effetti di ragione e perchè nessuno possa allegarne ignoranza.

Fatto a Firenze li 21 luglio 1865.

Dott. Angiolo Andreani.

---

487 AVVISO.

Il sottoscritto nella sua qualità di sindaco provvisorio al fallimento dei coniugi Giovanni e Annunziata Branconi nata Zanobetti, uniformandosi al disposto dell'articolo 502 del Codice di commercio, invita tutti i creditori del fallimento suddetto a presentarsi nel termine di giorni quaranta al sottoscritto a dichiarare le somme dei loro respettivi titoli di credito, e a rimettere e a depositare i loro titoli creditorii nella Cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, a tutti gli effetti di ragione.

Firenze, li 22 luglio 1865.

Tommaso Baldacci.

---

471 AVVISO.

L'adunanza dei creditori per la verificazione dei crediti nel fallimento I. M. Coreos è stata prorogata al 27 luglio corrente a ore 12 meridiane da tenersi in una delle sale di questo tribunale di prima istanza avanti il signor auditore Massimiliano Martinucci giudice commissario a detto fallimento.

Livorno, addì 18 luglio 1865.

D. Avv. Mangini.

---

494 EDITTO.

Il R. Tribunale di circondario di Lodi notifica essersi con Decreto d'oggi ordinato l'aprimento del concorso generale dei creditori sopra tutta la sostanza mobile, in qualunque luogo questa si trovi, e sulla immobile situata nelle provincie del Regno di ragione del nobile Maurizio Ghisalberti di Lodi interdetto per prodigalità e rappresentato dal curatore ordinario notaio cav. Crociolani dott. Settimo.

Avvisa quindi chiunque avesse o credesse avere qualche ragione ed azione verso il soprannominato nobile Maurizio Ghisalberti, che il detto concorso si ha per aperto per gli effetti legali che ne derivano dal giorno della pubblicazione del presente Editto affinchè essi creditori o aventi qualsiasi azione presentino al suddetto tribunale fino al giorno 31 ottobre prossimo futuro inclusivamente un formale libello di petizione ed insinuazione del credito o dell'azione qualunque contro il deputato curatore della massa di esso concorso avv. Francesco Cagnola cui è sostituito l'avvocato Carlo Bracchi ed affinchè nel medesimo vengano dedotte tutte le necessarie prove onde possa constare non solamente della liquidità di quanto verrà preteso, ma anche del diritto per cui l'insinuante domanderà di essere graduato in una od altra classe, oppure posto avanti tutti i creditori.

Scorso il suddetto termine perentorio nessuno sarà più ascoltato; e perciò quelli che non si saranno insinuati debitamente in riguardo all'intiera sostanza soggetta attualmente al concorso e che venisse in seguito ad aggiungervisi, in quanto la medesima si troverà esaurita dai creditori insinuati rimarranno esclusi senza eccezione dalla massa, non ostante che loro competesse sopra i beni della stessa il diritto, sia di dominio, sia di pegno; per modo che tali creditori non insinuati in tempo utile qualora fossero anche debitori verso la massa, saranno tenuti a pagare il loro debito senza riguardo all'esercibile diritto di proprietà, pegno od ipoteca

Si avvisano inoltre col presente Editto i creditori di comparire dinanzi di questo tribunale il giorno 8 prossimo venturo novembre alle ore 10 matt. per trattare fra di loro un amichevole componimento oppure eleggere un amministratore stabile o confermare il provvisorio destinato cav. notaio dottor Settimo Crociolani di Lodi, nominare la delegazione dei creditori e dare quelle provvidenze che potrebbero occorrere; a questa sezione compariranno pure il curatore della massa e l'amministratore interinale.

Il presente editto sarà pubblicato ed affisso nei modi e luoghi soliti di questa città, ed inserito d'ufficio nella Gazzetta la *Lombardia* ed in quella del *Regno* e *Corriere dell'Adda* per tre volte di settimana in settimana.

Lodi, dal R. Tribunale di circondario li 22 luglio 1865.

Il Presidente
Bacchetti
Giacomelli *Seg.*

Il tribunale di prima istanza di Livorno, turno civile, alla udienza del 14 luglio 1865, ha proferito il seguente decreto:

Sentito il Pubblico Ministero;

Assegna a chiunque si creda in diritto di esercitare azioni di proprietà o di uso, o qualunque altra siasi, sopra il diruto oratorio o cappellina, dedicato ai santi Francesco e Ferdinando, posto in questa città, in via della Cappellina, presso la via Garibaldi, il termine di giorni quindici, decorrendi dal dì in cui la parte deliberativa del presente decreto sia stata affissa nei luoghi soliti di questa città, ed inserita nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, ad avere dedotto i respettivi diritti e ragioni sopra il suddetto immobile, in contradditorio della istante Amministrazione del patrimonio ecclesiastico di Livorno. E dichiara che decorso detto termine, sarà proceduto a quelle dichiarazioni di ragione, in contradditorio, ove occorra, di un curatore da nominarsi agli interessati assenti ed incerti.

Per copia conforme
Dott. Tito Lucherini, *Procuratore.*
Livorno, li 18 luglio 1815. 472

Il Sindaco di Salza Irpina (Principato Ultra) fa noto che Raffaele Esposito fu Gennaro nato in Napoli, domiciliato in Salza Irpina, con decreto del Ministro Guardasigilli dei 24 giugno 1865, è autorizzato a far pubblicare nei modi di legge la sua dimanda per assumere in cambio dell'attuale suo cognome quello di Guerra.

18 luglio 1865.

Il Sindaco
473 Cav. M. Capozzi.

---

493 AVVISO.

In esecuzione di sentenza proferita dal tribunale di prima istanza di Siena nel dì 7 luglio 1865, la mattina del dì due settembre prossimo futuro sarà proceduto avanti la porta esterna del suddetto tribunale al primo incanto di una casa con orto annesso, posta e situata in detta città nel piano di Ovile, spettante agli eredi mediati del fu Girolamo Donnini, per il prezzo di L. 526 e centesimi 20 resultante dalla stima dell'ingegnere signor Vincenzo Gani, e colle condizioni esistenti in atti, alle quali ecc.

Siena, li 20 luglio 1865.

Antonio Pippi.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che fino dal dì 25 luglio corrente, è stato inibito ai signori David del fu Alessandro Marconi, contadino, domiciliato in Comune di Massa e Cozzile, popolo della Traversagna, e Luigi e Lorenzo del fu Angiolo Pasquini, contadino, domiciliato in Comune del Borgo a Buggiano, popolo del Ponte Buggianese, di poter vendere e comprare qualunque siasi sorta di bestiame, senza l'espressa licenza dei loro padroni, signori Celestino e fratelli del fu Angiolo Meucci, possidenti domiciliati al Ponte Buggianese, intendendo espressamente di non rispettare tali contrattazioni.

495 Celestino, e fratelli Meucci.

Firenze — Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.